

ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI

B O L L E T T I N O

Supplemento 4/1993 (n. 8) al n. 1/1992 della Rivista "Pace diritti dell'uomo diritti dei popoli", sped. in abb. postale 50% -Padova.

L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. 30 marzo 1988, n. 18

Regione del Veneto
Assessorato per le politiche e la
promozione dei diritti umani

Università di Padova
Centro di studi e di formazione
sui diritti dell'uomo e dei popoli

8

Per l'effettività della legge universale dei diritti umani

Gran parte di questo fascicolo è dedicata al Tribunale internazionale chiamato a giudicare sui crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia a partire dal 1° gennaio 1991.

L'istituzione di questo Tribunale merita la massima attenzione per almeno otto ragioni.

1. E' la prima corte penale genuinamente internazionale della storia contemporanea, creata per decisione di un organo dotato di poteri sopranazionali, di natura anche coercitiva, quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'analogia coi tribunali di Norimberga e di Tokio, istituiti con atto unilaterale della potenza vincitrice, è impropria.

2. E' l'unica iniziativa, di rilievo e portata 'strutturali', che la comunità internazionale è finora riuscita a prendere dalla fine del periodo del bipolarismo Est-Ovest.

3. Per l'individuazione dei crimini, il Tribunale internazionale dovrà avvalersi della legge internazionale "scritta", costituita dalle Convenzioni di diritto umanitario e dalle Convenzioni sui diritti umani (dai due Patti generali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione sui diritti dei bambini entrata in vigore nel 1990).

4. Nell'articolo 18 dello Statuto del Tribunale è espressamente previsto che i procedimenti possano iniziare sulla base di impulsi provenienti anche dalle organizzazioni nongovernative.

5. Nel paragrafo 5 della Risoluzione 827 del 25 maggio 1993, con cui il Consiglio di Sicurezza ha deciso la creazione del Tribunale e ne ha approvato lo Statuto, le organizzazioni nongovernative sono sollecitate, insieme con i governi e con gli organismi intergovernativi, a prestare collaborazione al Tribunale fornendo informazioni, aiuti economici, 'personale esperto'.

6. La legge n. 120 del 14 febbraio 1994, con cui il nostro Paese sottoscrive l'obbligo di "cooperare con il Tribunale internazionale", contiene l'importante e innovativo (per non dire rivoluzionario) articolo 14 che dispone che lo stato "favorisca la collaborazione delle organizzazioni nongovernative nazionali e internazionali con il Tribunale" e prevede per questi soggetti collettivi della

sezioni

2 • tribunale per la ex jugoslavia

16 • associazionismo internazionale

17 • centro diritti dell'uomo e dei popoli

21 • regione veneto

27 • esperienze educative

28 • bibliografia

solidarietà "la facoltà di presentare memorie e di indicare fonti ed elementi di prova" nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana "relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale".

7. In base al principio della "giurisdizione concorrente", sancito dall'articolo 9 dello Statuto del Tribunale internazionale, anche i tribunali italiani hanno il diritto-dovere di giudicare sui crimini di guerra e contro l'umanità nella ex Jugoslavia quando ne siano debitamente investiti. Questo significa che i nostri giudici dovranno applicare le convenzioni giuridiche internazionali di diritto umanitario e sui diritti umani e che, in via preliminare, dovranno conoscerne il contenuto e i principi informativi. È l'occasione per far calare effettivamente il 'nuovo' diritto internazionale dei diritti umani nel nostro ordinamento giuridico.

segue a pagina 3



Istituito il Tribunale internazionale per i crimini contro i diritti umani commessi nella ex Jugoslavia

Il Tribunale è formato da 11 giudici indipendenti, eletti dall'Assemblea generale dell'Onu, provenienti da altrettanti diversi stati, divisi in due sezioni ed in una camera d'appello. I giudici del Tribunale internazionale sono: George Michel Abi-Saab (Egitto), Jules Deschenes (Canada), Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria), Germain Le Foyer de Costil (Francia), Haopei Li (Cina), Gabrielle Kirk McDonald (Usa), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Rustam Sidhwa (Pakistan), Niniam Stephen (Australia), Lal Chand Vohrah (Malesia), Antonio Cassese (Italia). Quest'ultimo è stato eletto Presidente del Tribunale. Alla carica di Procuratore (ossia titolare dell'accusa) è stato inizialmente nominato dal Consiglio di Sicurezza il venezuelano Ramon Escobar-Salom che però, essendo nel frattempo diventato componente del governo del suo paese, è stato sostituito dall'australiano Graham Thomas Blewit.

Il 17 novembre 1993 si è ufficialmente insediato all'Aja il "Tribunale internazionale per giudicare le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991". Il Tribunale è stato istituito dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite con le Risoluzioni 808 (1993) del 22 febbraio e 827 (1993) del 25 maggio 1993. Quest'ultima risoluzione fa proprio il rapporto del Segretario generale dell'Onu, Boutros Ghali, che disegnava nelle linee generali il funzionamento del futuro tribunale e ne fissa lo Statuto. Il Tribunale è dunque istituito direttamente dal Consiglio di Sicurezza, senza un apposito accordo o trattato internazionale, che ha operato in base al cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (riguardante le azioni rispetto alla pace, alla violazione della pace ed agli atti di aggressione di competenza del Consiglio di Sicurezza): applicando il cap. VII, il Consiglio di Sicurezza ha costituito il Tribunale quale "organo sussidiario necessario per l'adempimento delle sue funzioni" (art. 29 della Carta dell'Onu). Questo fatto costituisce già una novità importante, poiché si è superata l'idea che considerava necessaria, per istituire un organo di tale importanza, la conclusione di un trattato internazionale, ciò che avrebbe richiesto anni di negoziati e di attesa per avere il numero sufficiente di ratifiche. Operando in questo modo, invece, il Consiglio di Sicurezza ha imposto agli stati membri dell'Onu tempi estremamente rapidi (nove mesi), ponendoli di fronte all'obbligo di cooperare con il nuovo Tribunale.

Lo statuto del Tribunale (che pubblichiamo integralmente nelle prossime pagine) è stato definito dal Segretario generale sulla base di tre progetti sottoposti alle Nazioni Unite da altrettante commissioni nazionali istituite dai governi francese, italiano e svedese (in quest'ultimo caso, a nome della Csece); molti altri stati, Organizzazioni nongovernative, singoli esperti, hanno inoltre inviato suggerimenti e osservazioni.

In questi mesi i giudici stanno predisponendo il codice di procedura che dovrà essere seguito nell'attività istruttoria e dibattimentale. Tale "codice" dovrà essere pronto per la terza sessione del tribunale, che è prevista dal 25 aprile al 29 luglio, durante la quale potrebbe già iniziare l'esame dei primi casi. L'istruttoria sui casi di crimini di guerra e di violazione dei diritti umani sarà condotta dal Tribunale (e in particolare dal suo Pubblico ministero) con l'appoggio di tutti gli stati.

Alcuni paesi, tra cui l'Italia, si sono dotati di un'apposita legge che regola il tipo di aiuti che la pubblica amministrazione (in particolare l'autorità giudiziaria e le forze di pubblica sicurezza) e la stessa società civile possono fornire nel segnalare i casi di crimini su cui il tribunale può esercitare la propria competenza e nel garantire la consegna dei responsabili di tali reati alle autorità internazionali, affinché possano essere processati. Per la raccolta di documenti e altro materiale probatorio sui crimini commessi, particolare importanza avranno le missioni di commissioni internazionali di osservatori inviate dall'Onu o da altri organismi internazionali specializzati (ad esempio, è già stato sentito dal Tribunale il relatore speciale della Commissione sui diritti umani dell'Onu, il polacco Mazowiecki, che ha compiuto sei missioni di inchiesta nell'ex Jugoslavia tra il 1991 e i primi mesi del 1994).

In virtù di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto, anche organismi uongovernativi saranno chiamati a collaborare per la individuazione dei fatti: in particolare si segnala l'enorme banca dati informatizzata che è stata realizzata presso l'Università De Paul di Chicago e che collabora con la Commissione dell'Onu per i crimini di guerra presieduta dall'egiziano Cherif Bassiouni.

Per quanto riguarda l'estensione della propria competenza, il Tribunale giudicherà dei seguenti crimini:

a) violazioni gravi delle convenzioni di Ginevra che proteggono prigionieri di guerra, feriti e civili coinvolti in azioni di guerra (sono compresi, tra l'altro, comportamenti quali l'omicidio volontario, tortura o altri trattamenti crudeli, compresi esperimenti biomedici, estesa distruzione o appropriazione di proprietà altrui, deportazioni, trasferimenti o confinamento illegale di civili, presa di civili come ostaggi);

b) violazione di leggi o consuetudini di guerra (tra cui: uso di armi chimiche o che provocano sofferenze inutili, distruzioni e devastazioni ingiustificate, bombardamenti o attacchi a città, villaggi, costruzioni prive di difesa, distruzione di luoghi di culto, scuole, beni artistico-culturali);

c) genocidio;

d) crimini contro l'umanità commessi durante un qualunque conflitto armato contro la popolazione civile: omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamento, tortura, stupro, persecuzione per motivi politici, religiosi o razziali, altri atti contrari al senso di umanità.



Lo statuto del Tribunale, messo a punto da un'apposita commissione convocata da Boutros Ghali, presenta notevoli elementi di garanzia dell'equità dei processi e dei diritti della difesa, a cominciare dalle modalità di elezione dei giudici, ai quali si è cercato di assicurare la massima indipendenza. Non vuole essere insomma un tribunale dei vincitori fatto per giudicare i vinti, ma un organo di giustizia al di sopra delle parti. Tra le pene che il Tribunale può irrogare (sulla base del codice penale in vigore nella Federazione Jugoslava prima dello smembramento: cfr. art. 24 dello Statuto) non c'è la pena di morte, ma solo quella detentiva, da scontarsi nelle carceri degli stati che si sono dichiarati disponibili ad accogliere i condannati.

Lo staff di persone impegnate per il funzionamento del Tribunale comprende, tra personale a pieno tempo e altri addetti, 373 persone; il costo dell'intera iniziativa è a carico del bilancio ordinario delle Nazioni Unite: per il primo anno di attività sono stati stanziati poco più di 33 milioni di dollari. Le spese riguardano soprattutto l'organizzazione delle commissioni incaricate di raccogliere le prove sul posto: si calcola che, ad esempio, per compiere un'indagine completa su uno dei tanti cimiteri di massa, siano necessari 65 esperti, tra cui 18 specialisti patologhi. Senza contare le difficoltà che possono essere causate dai governi locali, interessati a non far emergere le possibili responsabilità di uomini al potere.

Molti stati hanno recepito l'invito delle Nazioni Unite a fornire la massima collaborazione al Tribunale internazionale, emanando apposite leggi per regolare i rapporti tra i tribunali interni e quello dell'Aja e attribuire alle autorità di polizia i poteri necessari per dare esecuzione alle ordinanze del Tribunale internazionale. Il governo italiano, che già aveva contribuito fattivamente alla stesura dello Statuto del Tribunale stesso, ha recentemente predisposto una normativa (si tratta del decreto-legge n. 544/93, successivamente convertito in legge n. 120 del 14 febbraio 1994) che definisce le competenze e le procedure di collaborazione tra la nostra autorità giudiziaria e il Tribunale internazionale (il testo della legge è pubblicato integralmente nelle pagine seguenti). Il nostro paese ha dichiarato di essere disposto ad accogliere i condannati per far scontare presso le prigioni italiane la pena detentiva che è stata loro irrogata; l'art. 7, comma 4 della legge n. 120 dispone che in questi casi la reclusione non può superare il massimo di trent'anni.

Per l'effettività della legge dei diritti umani

Segue dalla prima pagina

8. Il Tribunale ha uno Statuto sanamente garantista: niente processi in contumacia, niente pena di morte. E' un segnale importante per quei paesi - e sono tanti -, i quali hanno una giustizia approssimativa, pena di morte, pene stragiudiziali, lunghe carcerazioni preventive, eccetera.

Adesso, si tratta di far funzionare il Tribunale internazionale, indipendentemente dalle buone ragioni e dai calcoli di Realpolitik che ne hanno determinato l'istituzione. E' innanzitutto una questione di giustizia nei confronti delle povere vittime. Ma si tratta anche di valorizzare quello che, di per sé, è un importante tassello di un ordine mondiale che si voglia saldamente ancorato alla legge internazionale dei diritti umani. Occorre rendersi conto che il Tribunale internazionale è la prima struttura giudiziaria 'mondiale' idonea - purché la facciamo funzionare, fornendola delle necessarie risorse ed appoggi - a rendere effettive, cioè rispettate nei fatti, le norme internazionali dei diritti umani e del diritto umanitario. Forse, qualche stato si è già pentito di aver messo in moto un meccanismo che domani potrebbe ritorcersi anche nei suoi confronti, giacché contraddice la logica dei "due pesi, due misure". L'opinione pubblica deve sostenere il Tribunale internazionale. Le strutture solidaristiche di società civile, che dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza, dallo Statuto del Tribunale, dalla legge italiana di cooperazione ricevono un tanto alto quanto imprevedibile riconoscimento ufficiale "di ruolo" nella delicata materia della giurisdizione penale internazionale, sono ufficialmente interpellate perché si mobilitino e diano forza al Tribunale. Come? Considerandolo una "istituzione" fondamentale sulla via della costruzione della pace nella giustizia, costituendo un cordone sanitario attorno al Tribunale per sottrarlo ad eventuali strumentalizzazioni di questo o quel governo, alimentandone il funzionamento mediante informazioni e campagne di sensibilizzazione.

E' utile sapere che anche Regioni e Comuni si stanno mobilitando in questa direzione. Per avere adottato mozioni di appoggio, si segnalano, tra gli altri, il Consiglio Regionale del Veneto e il Consiglio Comunale di Milano. L'auspicio è che si attivi, anche per questa operazione di 'giusto' nuovo ordine mondiale, un proficuo sinergismo tra Ong e enti regionali e locali. Il grande obiettivo è quello di far trasformare il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, cioè una struttura giudiziaria *ad hoc*, nel Tribunale penale internazionale con competenza a raggio mondiale. L'occasione è propizia a far capire all'opinione pubblica, cominciando dai giovani, che le belle 'carte' internazionali dei diritti umani sono ora nelle mani di 11 giudici internazionali, i quali sono tenuti ad agire in modo imparziale e indipendente. Per noi italiani, il fatto che a presiedere il primo Tribunale penale internazionale della storia sia stato eletto il Prof. Antonio Cassese, al di là di ogni legittimo orgoglio dovrebbe spronarci ad un maggior impegno nella costruzione della pace positiva. Il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova ha avuto modo di contribuire alla stesura sia della proposta che lo stato italiano ha avanzato al Consiglio di Sicurezza nel gennaio 1993 sia del decreto legge convertito nella legge n.120. Le implicazioni, per noi, sono tutte in termini di accresciuta responsabilità educativa.



tribunale per la ex jugoslavia

Statuto del "Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991"

Art. 1. Competenza del Tribunale internazionale.

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare i seguenti atti contro persone o proprietà protette dalle norme della rispettiva Convenzione di Ginevra:

- a) omicidio volontario;
- b) tortura o trattamento inumano, compresi esperimenti biologici;
- c) causazione volontaria di gravi sofferenze o serie offese all'integrità fisica o alla salute;
- d) estesa distruzione e appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militari e realizzata illegalmente e senza il consenso dell'interessato;
- e) arruolamento coatto di prigionieri di guerra o di civili nelle forze della potenza ostile;
- f) negazione volontaria a prigionieri di guerra o a civili del diritto ad un equo e regolare processo;
- g) presa di civili come ostaggi.

Art. 3. Violazioni delle leggi e consuetudini di guerra

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano violato le leggi o le consuetudini di guerra. Tali violazioni includono i seguenti comportamenti - senza peraltro limitarsi ad essi soltanto -:

- a) impiego di armi chimiche o di altre armi predisposte per causare sofferenze non necessarie;
- b) distruzione immotivata di città, paesi

o villaggi o devastazione non giustificata da esigenze belliche;

c) attacco o bombardamento, con qualsiasi mezzo, di paesi, villaggi, abitazioni o edifici privi di difesa;

d) confisca, distruzione o danneggiamento volontario di istituti dedicati al culto, all'assistenza, all'educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e opere d'arte o di scienza;

e) saccheggio di proprietà pubbliche o private.

Art. 4. Genocidio

1. Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano commesso genocidio, così come definito nel paragrafo 2 di questo articolo o che abbiano commesso altri atti elencati nel paragrafo 3 di questo stesso articolo.

2. I seguenti atti sono considerati atti di genocidio quando siano commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
- c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita preordinate a causare la sua distruzione fisica, parziale o totale;
- d) imporre misure intese a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferire forzatamente bambini appartenenti al gruppo presso un altro gruppo.

3. Le seguenti condotte saranno punite: a) genocidio; b) cospirazione finalizzata a commettere genocidio; c) diretto e pubblico incitamento a commettere genocidio; d) tentativo di genocidio; e) complicità in genocidio.

Art. 5. Crimini contro l'umanità

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi in conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro la popolazione civile:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione;

- e) detenzione;
- f) tortura;
- g) stupro;
- h) persecuzione su basi politiche, razziali, religiose;
- i) altri atti contrari al senso di umanità.

Art. 6. Giurisdizione personale

Il Tribunale internazionale avrà giurisdizione sulle persone fisiche secondo le norme del presente Statuto.

Art. 7. Responsabilità penale personale

1. La persona che abbia progettato, istigato, ordinato, commesso o in qualunque modo abbia aiutato a progettare, preparare o eseguire un crimine di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto, sarà individualmente responsabile di quel crimine.

2. La posizione ufficiale della persona accusata, sia esso capo di Stato o di governo o funzionario governativo responsabile, non sottrae tale persona alla responsabilità penale né può mitigare la pena.

3. Il fatto che taluno degli atti di cui agli articoli 2-5 del presente Statuto siano stati commessi da persona gerarchicamente subordinata non esclude la responsabilità penale del superiore se egli sapeva o aveva modo di sapere che il subordinato stava per commettere quell'atto o lo aveva commesso e il superiore non ha preso le necessarie e ragionevoli misure per impedire tali atti o punirne l'autore.

4. Il fatto che la persona accusata abbia agito in esecuzione di un ordine del governo o di un superiore non sottrae l'agente alla responsabilità penale, ma può essere considerato motivo di riduzione della pena se il Tribunale internazionale ritiene che così richieda l'equità.

Art. 8. Giurisdizione territoriale e temporale

La giurisdizione territoriale del Tribunale internazionale si estende al territorio dell'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, comprendendo la superficie terrestre, il mare territoriale e lo spazio aereo. La giurisdizione temporale del Tribunale internazionale copre il periodo a partire dal 1 gennaio 1991.



Art. 9. Giurisdizioni concorrenti

1. Il Tribunale internazionale e le corti nazionali hanno giurisdizione concorrente per giudicare le persone accusate di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1 gennaio 1991.

2. La giurisdizione del Tribunale internazionale prevale su quella dei tribunali nazionali. Ad ogni fase del procedimento, il Tribunale internazionale può richiedere formalmente ai tribunali nazionali di deferire il caso alla sua giurisdizione, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale internazionale.

Art. 10. *Ne bis in idem*

1. Nessuno potrà essere processato davanti ad un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario secondo il presente Statuto per i quali sia già stato processato dal Tribunale internazionale.

2. Una persona che sia stata giudicata da un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario potrà essere successivamente giudicata dal Tribunale internazionale soltanto se: a) l'atto per il quale la persona è stata giudicata è stato considerato quale reato comune; ovvero b) il procedimento posto in essere dalla corte nazionale non è stato né imparziale né indipendente, essendo finalizzato a sottrarre l'accusato dalla sua responsabilità penale internazionale o se il caso non è stato giudicato con adeguata diligenza.

3. Nel determinare la pena da imporre alla persona dichiarata colpevole di un crimine secondo il presente Statuto, il Tribunale internazionale terrà conto della quantità di pena che la persona che sia già stata condannata per lo stesso fatto da un tribunale nazionale abbia già scontato.

Art. 11. Organizzazione del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale è formato dai seguenti organi: a) le camere, comprendenti due camere di primo grado e una d'appello; b) il procuratore; c) un ufficio di cancelleria, a servizio delle camere e del procuratore.

Art. 12. Composizione delle camere

Le camere sono composte di undici giudici indipendenti, ciascuno proveniente da un diverso Stato, che avranno le seguenti funzioni: a) tre giudici siederanno in ciascuna delle camere di primo grado; b) cinque giudici comporranno la camera d'appello.

Art. 13. Requisiti ed elezione dei giudici

1. I giudici saranno personalità di alta moralità, imparzialità e integrità in possesso delle qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie. Nella complessiva composizione delle camere deve essere prestata la dovuta attenzione all'esperienza dei giudici nel campo del diritto penale e del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto dei diritti umani.

2. I giudici del Tribunale internazionale saranno eletti dall'Assemblea generale sulla base di una lista formata dal Consiglio di Sicurezza con le seguenti modalità: a) il Segretario generale invita gli Stati membri dell'Onu e gli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le sedi principali dell'Onu a fornire dei nominativi per diventare giudici del Tribunale internazionale; b) entro sessanta giorni dalla data dell'invito del Segretario generale, ogni Stato può nominare fino a due candidati aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2, ciascuno di nazionalità diversa; c) il Segretario generale sottoporrà i nominativi ricevuti al Consiglio di Sicurezza. Da questi nominativi il Consiglio di Sicurezza trarrà una lista di non meno di 22 e non più di 33 candidati, facendo attenzione a che siano adeguatamente rappresentati i principali sistemi di diritto del mondo; d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea generale. Da questa lista l'Assemblea elegge gli undici giudici del Tribunale internazionale. Saranno dichiarati eletti i candidati che riceveranno la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le sedi principali dell'Onu. Qualora due candidati della stessa nazionalità ottengano la maggioranza richiesta, sarà considerato eletto quel-

lo che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

3. Nel caso in cui uno dei giudici lasci il suo posto vacante, il Segretario generale, previo consultazioni con i presidenti del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale, designerà una persona avente le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 1 fino al compimento del termine fissato per l'ufficio considerato.

4. I giudici sono eletti per un periodo di quattro anni. I termini e le condizioni della carica sono gli stessi dei giudici della Corte internazionale di giustizia. Possono essere rieletti.

Art. 14. Funzionari e membri delle camere

1. I giudici del Tribunale internazionale eleggono un Presidente.

2. Il Presidente del Tribunale internazionale sarà membro della camera d'appello e presiederà la procedura.

3. Dopo essersi consultato con i giudici del Tribunale internazionale, il Presidente assegnerà i giudici alla camera d'appello e a quelle di primo grado. Ogni giudice può adempiere la sua funzione solo nella camera a cui è assegnato.

4. I giudici di ciascuna camera di primo grado eleggono un giudice presidente che condurrà tutti i procedimenti presso la camera nel suo complesso.

Art. 15. Norme di procedura e sulle prove

I giudici del Tribunale internazionale adotteranno regole di procedura e sulle prove per la conduzione della fase pre-dibattimentale dei procedimenti, processo e appello, ammissione delle prove, protezione delle vittime e dei testimoni e per ogni altro argomento rilevante.

Art. 16. Il procuratore

1. Il procuratore è il responsabile delle indagini e dell'accusa durante il processo delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1 gennaio 1991.

2. Il procuratore agirà in modo indipendente come organo separato del Tribunale



internazionale. Non ricercherà né riceverà istruzioni da alcun governo o da qualunque altra fonte.

3. L'ufficio del procuratore è composto dal procuratore e da uno staff di personale qualificato adeguato alle necessità.

4. Il procuratore è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario generale. Il procuratore deve essere persona di elevato livello e deve possedere il più alto grado di competenza e esperienza nella conduzione delle indagini e nel perseguimento nei procedimenti penali. Il procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I limiti e le condizioni della carica di procuratore sono quelli del Sottosegretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 17. Cancelleria

1. Alla cancelleria spetta la funzione di amministrare ed assistere il Tribunale internazionale.

2. La cancelleria è formata da un cancelliere e dall'altro personale che potrà eventualmente essere necessario.

3. Il cancelliere viene nominato dal Segretario generale, previa consultazione con il Presidente del Tribunale internazionale. Il cancelliere resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni di servizio sono quelli di un assistente Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della cancelleria viene nominato dal Segretario generale su raccomandazione del cancelliere.

Art. 18. Indagini e redazione dell'atto d'accusa

1. Il procuratore inizierà le indagini d'ufficio o sulla base di informazioni ottenute da qualunque fonte, in particolare da governi, organi delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e nongovernative. Il procuratore controlla le informazioni ricevute o ottenute e decide se costituiscono base sufficiente per procedere.

2. Il procuratore può interrogare sospetti, vittime e testimoni, per raccogliere le prove e condurre indagini sul posto. Nell'adempiere queste funzioni, il procurato-

re può, se risulta opportuno, richiedere l'assistenza delle autorità statali interessate.

3. Se ne fa richiesta, il sospettato avrà il diritto di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia; ciò comprende il diritto di godere dell'assistenza legale gratuita in tutti i casi in cui manchi dei mezzi per pagare e di avere la necessaria traduzione in una lingua da lui parlata e compresa.

4. Una volta riconosciuto in via preliminare che un'ipotesi di reato sussiste, il procuratore formerà l'accusa che conterrà una concisa ricostruzione dei fatti e l'indicazione del reato o dei reati di cui l'imputato è accusato in base allo Statuto. L'accusa sarà trasmessa ad un giudice della camera di primo grado.

Art. 19. Riesame dell'atto d'accusa

1. Il giudice della camera di primo grado a cui è stato trasmesso l'atto d'accusa lo sottopone ad esame. Detto giudice, se ritiene che sia stata accertata dal procuratore la sussistenza di elementi sufficienti per procedere, conferma l'atto d'accusa. In caso contrario l'atto viene rigettato.

2. Una volta confermato l'atto d'accusa, il giudice può, su richiesta del procuratore, emanare tutti i provvedimenti di arresto, detenzione, consegna e trasferimento di persone e ogni altro provvedimento sia richiesto ai fini del giudizio.

Art. 20. Inizio e svolgimento del processo

1. La camera di primo grado assicurerà che il processo sia condotto in modo equo e in tempi rapidi e che siano rispettate le regole di procedura e di formazione delle prove, con il pieno rispetto dei diritti dell'imputato e il dovuto riguardo alla protezione delle vittime e dei testimoni.

2. La persona contro cui l'accusa formulata dal procuratore è stata confermata dal giudice, sarà, su ordine o mandato di cattura del Tribunale internazionale, posta in custodia cautelare, informata immediatamente delle accuse mosse nei suoi confronti e tradotta avanti al Tribunale internazionale.

3. La camera di primo grado provvederà a leggere l'accusa, verificare che tutti i diritti dell'imputato siano stati rispettati,

verificare che l'accusato comprenda le accuse e dare istruzioni all'accusato per la presentazione della difesa. La camera fissa quindi la data del giudizio.

4. Le sedute sono pubbliche a meno che la camera di primo grado non decida di procedere a porte chiuse, secondo quanto dispongono le norme di procedura.

Art. 21. Diritti dell'imputato

1. Ogni persona è uguale davanti al Tribunale internazionale.

2. Nella fase di determinazione dei capi d'accusa nei suoi confronti, l'imputato ha diritto ad un'equa e pubblica udienza, secondo quanto dispone l'art. 22 dello Statuto.

3. L'accusato è presunto innocente finché non è provata la sua colpa, in accordo con le previsioni del presente Statuto.

4. Nella determinazione delle imputazioni secondo il presente Statuto, l'accusato avrà diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:

a) essere prontamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e del motivo delle imputazioni rivoltegli;

b) disporre di un periodo di tempo e di facilitazioni adeguate per predisporre la propria difesa e comunicare con un avvocato di propria fiducia;

c) essere giudicato senza ritardi inutili;

d) non essere giudicato in contumacia e potersi difendere di persona o attraverso un legale di sua scelta; essere informato, nel caso in cui non goda di assistenza legale, dei suoi diritti; godere della difesa d'ufficio in tutti i casi in cui lo richieda l'interesse della giustizia e gratuitamente qualora non disponga di mezzi sufficienti per il pagamento;

e) esaminare i testimoni a suo carico e poter iscrivere ed escutere testimoni a scarico alle stesse condizioni di quelli dell'accusa;

f) godere dell'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale;

g) non essere costretto a testimoniare contro di sé o a confessare la propria responsabilità.



Art. 22. Tutela delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale internazionale provvederà nel suo codice di procedura alla protezione delle vittime e dei testimoni. Tali misure di protezione comprenderanno, tra l'altro, udienze a porte chiuse e la tutela dell'identità delle vittime.

Art. 23. Sentenza

1. La camera di primo grado pronuncerà i giudizi e imporrà sentenze e sanzioni in capo alle persone condannate per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

2. Il giudizio sarà pronunciato dai giudici della camera di primo grado a maggioranza e sarà letto pubblicamente. Esso sarà accompagnato dalla motivazione scritta, in cui potranno essere inserite le opinioni difformi o dissenzienti.

Art. 24. Le pene

1. La pena imposta dalla camera di primo grado potrà essere solo di tipo detentivo. Nel determinare la durata della detenzione la camera di primo grado ricorrerà alla pratica generale riguardante le condanne a pena detentiva pronunciate dalle corti dell'ex Jugoslavia.

2. Nel pronunciare le sentenze, la camera di primo grado dovrebbe tenere conto di fattori quali la gravità del fatto e le circostanze soggettive del condannato.

3. Oltre alla pena detentiva, la camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari delle proprietà e dei proventi ricavati attraverso la condotta penale, inclusi quelli fatti propri con l'uso della violenza.

Art. 25. Procedimento di appello

1. La camera d'appello è competente a conoscere gli appelli presentati da persone condannate dalla camera di primo grado o presentati dal procuratore nei seguenti casi:

- errore o violazione di legge che rende illegittima la decisione;
- errore di fatto che abbia cagionato una

sentenza errata.

2. La camera d'appello può confermare la decisione presa dalla camera di primo grado, oppure riformarla o sottoporla a riesame.

Art. 26. Procedimento di revisione

Quando sia stato scoperto un fatto nuovo, sconosciuto al tempo del procedimento davanti alla camera di primo grado o alla camera d'appello e che poteva essere un fattore decisivo nella formazione della decisione, la persona condannata o il procuratore possono sottoporre al Tribunale internazionale un'istanza di revisione del giudizio.

Art. 27. Esecuzione delle pene

La detenzione sarà scontata in uno Stato indicato dal Tribunale internazionale su una lista di Stati che abbiano segnalato al Consiglio di Sicurezza la disponibilità ad accogliere le persone condannate. Tale detenzione si svolgerà secondo quanto prevedono le norme in materia dello Stato interessato, sotto la supervisione del Tribunale internazionale.

Art. 28. Grazia e commutazione della pena

Se, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, la persona detenuta può godere di una grazia o della commutazione della pena, lo Stato interessato notificherà la circostanza al Tribunale internazionale. Il presidente del Tribunale internazionale, consultandosi con i giudici, deciderà in merito tenendo presenti gli interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

Art. 29. Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati coopereranno con il Tribunale internazionale nelle indagini e nella azione penale sulla persona accusata di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario.

2. Gli Stati daranno corso senza inutili ritardi ad ogni richiesta di assistenza o ordinanza emessa da una camera di primo grado, compreso, tra l'altro:

- identificazione e localizzazione di persone;
- raccolta di testimonianze e di prove;
- servizio di documentazione;
- arresto o detenzione di persone;
- consegna o trasferimento dell'accusato avanti al Tribunale internazionale.

Art. 30. Status, privilegi, immunità

1. Al Tribunale internazionale, ai giudici, al procuratore e ai suoi collaboratori, al cancelliere e al suo staff si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.

2. I giudici, il procuratore e il cancelliere godranno dei privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni previste per il corpo diplomatico, in accordo con il diritto internazionale.

3. Il personale del Procuratore e del cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della Convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 di questo articolo.

4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale.

Art. 31. Sede

Il Tribunale internazionale avrà sede all'Aja.

art. 32. Spese

Le spese del Tribunale internazionale sono a carico del bilancio ordinario delle Nazioni Unite, secondo l'art. 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 33. Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale sono l'inglese e il francese.

Art. 34. Rapporto annuale

Il presidente del Tribunale internazionale sottoporrà al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea generale un rapporto annuale sul Tribunale internazionale.



Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

*Legge n. 120 del 14 febbraio 1994.
(Conversione del Decreto - legge n. 544
del 18 dicembre 1993)*

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

b) per "Tribunale internazionale" si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

Art. 2. Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2-bis. Contributo

1. Al Tribunale internazionale ed alla "Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'Onu con la Risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 3. Trasferimento dei procedimenti penali

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'invio al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art. 4. Riapertura del procedimento nazionale

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per

le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale

Art. 5. Divieto di nuovo giudizio

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 6. Comunicazioni e trasmissione di atti

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiede il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 7. Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come



luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Art. 8. Esecuzione della pena

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9. Provvedimenti relativi alla grazia

1. Nel caso previsto dall'art. 7 il Ministro

di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Art. 10. Cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Art. 11. Consegna di imputato

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.



Art. 12. Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal gior-

no fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

Art. 13. Applicazione provvisoria di misura cautelare

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 14. Ruolo delle organizzazioni non governative

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il contributo del governo italiano

Il governo italiano ha contribuito alla realizzazione del Tribunale internazionale attraverso i lavori di due apposite commissioni.

Una prima Commissione di esperti è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel gennaio 1993 con l'incarico di presentare al Consiglio di Sicurezza una proposta di statuto del nuovo tribunale. La Commissione era composta dai professori Giovanni Conso (Presidente), Luigi Ferrari Bravo (Capo dell'Ufficio del Contenzioso diplomatico al Ministero degli Affari Esteri), Giovanni Grasso (Università di Catania), Antonio Papisca (Università di Padova), Carlo Russo (Giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo), Paolo Ungari (Presidente della Commissione diritti umani della Presidenza del Consiglio), Cherif Bassiouni (Consulente speciale, esperto di diritto penale internazionale del Consiglio di Sicurezza), nonché dalla dottoressa Liliana Ferraro (Ministero di Grazia e Giustizia).

Con decreto del Ministro Conso è stato quindi costituito nel dicembre del 1993 presso il Ministero di Grazia e Giustizia un "Gruppo di lavoro con il compito di individuare gli adempimenti in capo allo Stato italiano conseguenti alla Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di formulare le proposte legislative". Dal lavoro di tale gruppo ha preso vita la legge 120/1994. Il Gruppo, coordinato da Liliana Ferraro, Direttore generale degli Affari Penali, era composto dai professori Antonio Papisca, e Giovanni Grasso e dai Direttori dell'Ufficio Diritti umani, dell'Ufficio Affari europei e internazionale e dell'Ufficio Amministrazione della giustizia penale nei rapporti con l'estero, tutti del Ministero di Grazia e Giustizia.



Sia la risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993, con la quale il Consiglio di Sicurezza istituisce il Tribunale internazionale per i gravi crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia, sia lo Statuto che ne disciplina il funzionamento, fanno riferimento esplicito alle Organizzazioni internazionali nongovernative (Ong).

La collaborazione delle Ong viene sollecitata sotto vari profili. Dal dibattito tra le Ong sono già emerse alcune indicazioni su come Ong e associazioni potranno intervenire o comunque collaborare alle varie fasi dei processi. Gli ambiti di intervento su cui varie Ong europee stanno già cominciando a lavorare sono i seguenti.

1. Collaborazione alle indagini

Le Ong, sia nazionali che internazionali, potranno avere un ruolo importante, per certi versi decisivo, soprattutto per il lavoro della Procura. E' evidente infatti che un procuratore con sede in Olanda, con ridotto personale e pochi mezzi finanziari a disposizione, avrà scarse possibilità di portare a termine con successo le indagini se non potrà avvalersi della cooperazione di altri organismi, più agili, specializzati e, soprattutto, più vicini, in senso fisico e culturale, ai luoghi dove i crimini da giudicare sono stati commessi. Le Ong che operano all'interno della ex Jugoslavia potranno dunque, come prevede l'art. 18.1 dello Statuto, raccogliere prove ed ogni altro elemento utile alle indagini: identificazione o localizzazione dei presunti responsabili di un fatto o dei testimoni; raccolta di reperti medici, realizzazione di filmati che documentano determinati fatti, ecc. Questi elementi di prova potranno essere offerti al procuratore, il quale li utilizzerà per formulare e sostenere l'accusa. Benché non siano ancora stati definiti i modi in cui potrà avvenire formalmente questo contatto tra Ong e Procura, vi sono già Organizzazioni che lavorano sistematicamente in questo senso, offrendo, per esempio, assistenza a medici legali per stabilire le cause dei decessi.

2. Le Ong collaboratrici dei giudici

La collaborazione non riguarderà solo la ricostruzione dei fatti e la raccolta delle prove, ma potrà estendersi anche all'interpretazione giuridica dei fatti. Il Tribunale, nella fase del giudizio, si troverà infatti a dover risolvere molteplici problemi di applicazione delle norme internazionali ai casi specifici. Le norme da interpretare e applicare ai casi concreti non sono soltanto quelle del diritto bellico (convenzioni di Ginevra), ma anche quelle di diritto internazionale dei

diritti umani, in particolare: convenzione contro la tortura, convenzione sui diritti dell'infanzia, convenzione contro la discriminazione nei confronti della donna, convenzione contro il genocidio, convenzione contro la discriminazione razziale. L'esperienza di molte Ong potrà rivelarsi utilissima, soprattutto quella delle Ong impegnate nella difesa dei diritti umani davanti alle Corti internazionali esistenti a livello regionale (Corte europea dei diritti umani, Corte interamericana) e davanti ai Comitati istituiti dalle varie Convenzioni sui diritti umani. Il Tribunale ha già anticipato la propria intenzione di avvalersi di esperti esterni, tra i quali ha indicato anche le Ong, che potranno essere convocati in veste di *amici curiae*.

3. Collegamenti tra tribunali interni e Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale, che ha giurisdizione concorrente con le corti nazionali, avrà bisogno di essere informato sul modo in cui vengono condotti i processi davanti alle corti dei vari Stati, per poter eventualmente esercitare il proprio potere di supremazia (v. articolo nella pagina successiva). Anche in questo caso è prevedibile che il Tribunale internazionale non avrà personale sufficiente per svolgere esaurientemente questo compito. E' stata allora avanzata la proposta che le Ong di giuristi, già esperte nell'invio di propri osservatori nei processi in paesi dove si commettono sistematicamente violazioni dei diritti umani, siano ufficialmente incaricate di svolgere questo controllo e segnalino al Tribunale internazionale i procedimenti per i quali si renderebbe opportuno il trasferimento o il riesame da parte del Tribunale stesso (articoli 9 e 10 dello Statuto).

4. Pressione sugli Stati

Per quanto il ruolo delle Ong di sostegno al Tribunale possa essere importante, non va dimenticato il fatto che la collaborazione principale dovrebbe essere fornita al Tribunale stesso dagli Stati. Ulteriore e fondamentale compito delle Ong sarà allora quello di esercitare pressioni sui governi nazionali perché attivino tutte le risorse di mezzi e di personale necessarie per cooperare con la Corte internazionale. L'Italia è stata uno dei primi Paesi ad avere promulgato una legge in questo senso. Compito delle Ong italiane sarà dunque anche quello di sollecitare l'effettiva applicazione di questa legge. Si tratta peraltro di un'attività che riguarda non solo le Ong, ma tutti i cittadini. Da questo punto di vista, sarà importante l'opera svolta presso i mass media e gli altri mezzi di formazione dell'opinione pubblica, nonché presso le agenzie educative, per creare la necessaria sensibilizzazione riguardo a questo Tribunale.

Il ruolo delle Ong per sostenere il Tribunale sulla ex Jugoslavia

Nella risoluzione n. 827, il Consiglio di Sicurezza "esorta gli Stati, le Organizzazioni intergovernative e nongovernative a fornire al Tribunale fondi, attrezzature e servizi e ad offrire personale specializzato". L'art. 18.1 dello Statuto prevede che anche le Ong siano fonte legittima di notizie e informazioni cui il procuratore possa attingere per le proprie indagini. Anche la legge italiana, nel dettare le disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale (legge 120/1994), riconosce e "favorisce la collaborazione delle Ong nazionali e internazionali con il Tribunale internazionale"; esse, in particolare, "hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova" (art. 14)



La giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale e delle corti nazionali

L'unica esperienza di tribunale internazionale per crimini di guerra, quella del Tribunale di Norimberga, ha avuto luogo in circostanze storiche completamente diverse da quelle in cui vede la luce l'attuale tribunale sull'ex Jugoslavia. In Germania, alla fine della Seconda guerra mondiale, non esistevano più né organizzazione statale né ordinamento giudiziario e per gli Alleati fu agevole istituire un Tribunale internazionale per la punizione dei crimini nazisti. Il Tribunale di Norimberga era l'unico organismo giudiziario esistente in Germania in grado di celebrare processi e non si pose quindi il problema del rapporto con altri tribunali ugualmente competenti. La situazione attuale delle Repubbliche della ex Jugoslavia è invece completamente differente: le rispettive organizzazioni statali, per quanto alterate e sconvolte dalla guerra, pure sussistono e i tribunali locali possono funzionare perfettamente. In un certo senso il loro funzionamento va anzi incoraggiato, perché l'amministrazione della giustizia è un elemento fondamentale per la ricostruzione della convivenza democratica, a patto ovviamente che vi siano garanzie sufficienti di imparzialità e rispetto dei diritti umani.

Nel momento dell'istituzione del Tribunale internazionale per i gravi crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia, si è presentato il delicato problema di quale rapporto stabilire tra il nuovo tribunale internazionale *ad hoc* e i tribunali ordinari degli stati che hanno competenza per giudicare i medesimi fatti.

Per risolvere con equilibrio questo delicato problema, lo Statuto del Tribunale internazionale ha istituito una particolare forma di giurisdizione concorrente (art. 9). Il Tribunale internazionale condivide la propria giurisdizione con i tribunali nazionali, ma in posizione di supremazia (*primacy*). I tribunali nazionali, quindi, potranno continuare a celebrare processi nei confronti di persone che si siano rese responsabili di crimini di guerra o di atti di genocidio o di crimini contro l'umanità; ma il Tribunale internazionale potrà in ogni momento richiedere formalmente che gli vengano conferiti i procedimenti iniziati davanti ai tribunali degli stati.

Dato che la sua giurisdizione è concorrente con quella delle corti nazionali, il Tribunale internazionale potrà promuovere i processi in tutti quei casi in cui i tribunali interni resteranno inattivi: si può anzi prevedere che questa sarà l'ipotesi principale, almeno in una prima fase.

Lo Statuto non indica esplicitamente i casi in cui il Tribunale internazionale potrà intervenire e richiedere la trasmissione dei procedimenti iniziati davanti ai tribunali statali; è da ritenere comunque che siano gli stessi casi di cui parla l'art. 10. Questo articolo, enunciando il principio del *ne bis in idem* (una persona non può essere processata due volte per lo stesso fatto), prevede un'eccezione a tale regola e stabilisce i casi in cui il Tribunale internazionale può nuovamente sottoporre a giudizio una persona già giudicata davanti ad un tribunale nazionale: ciò sarà possibile ogni volta che, davanti al tribunale dello stato, il fatto sia stato qualificato giuridicamente in modo meno grave (come "reato comune"), o quando il giudizio non sia stato imparziale e indipendente o sia risultato unicamente diretto a sottrarre l'accusato alle proprie responsabilità penali internazionali oppure, infine, nel caso in cui il processo non sia stato diligentemente istruito.

I primi interpreti dello Statuto ritengono che in questi medesimi casi il Tribunale internazionale, tempestivamente informato, possa immediatamente richiedere il trasferimento avanti a sé del procedimento, per evitare una sentenza "ingiusta".

La giurisdizione concorrente ma in posizione di supremazia del Tribunale internazionale, non si limita ai rapporti con i tribunali nazionali delle Repubbliche della ex Jugoslavia, ma si estende

anche ai rapporti con tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Vi sono infatti delle ipotesi in cui qualunque tribunale potrebbe trovarsi a dover giudicare crimini commessi nella ex Jugoslavia per i quali è contemporaneamente competente il Tribunale internazionale. Si può verificare, ad esempio, il caso che un tribunale italiano o di un altro stato, inizi un procedimento penale in forza della giurisdizione universale attribuitagli dalle Convenzioni di Ginevra (vedi riquadro in questa pagina), oppure proceda penalmente nel caso in cui l'accusato o la vittima siano cittadini di quel paese. I tribunali italiani o di un altro stato si trovano quindi in posizione di concorrenza con il Tribunale internazionale. Anche in queste ipotesi, che coinvolgono stati diversi da quelli dell'ex Jugoslavia, il Tribunale internazionale ha il potere di intervenire, sia chiedendo il trasferimento dei procedimenti, sia riesaminando i giudizi nei casi previsti dall'art. 10 del suo Statuto.

Che cos'è la giurisdizione universale?

Alcune convenzioni internazionali hanno stabilito che in determinati casi, qualsiasi tribunale ha competenza per giudicare un crimine internazionale, indipendentemente dal soddisfacimento dei tradizionali criteri del luogo di commissione del fatto o della nazionalità della vittima o dell'accusato. Si dice che in questi casi il tribunale che istruisce il processo esercita la giurisdizione universale.

Gli accordi internazionali che finora hanno previsto esplicitamente la giurisdizione universale sono le convenzioni di Ginevra sui crimini di guerra ed alcune recenti convenzioni sulla presa di ostaggi, sulla cattura di aerei nonché sui crimini contro persone internazionalmente protette.

Per altre convenzioni, quali quelle contro il genocidio, contro la tortura e contro l'apartheid, il principio della giurisdizione universale è stato stabilito in via interpretativa, per il rinvio che queste convenzioni fanno alla necessità di istituire un Tribunale penale internazionale.

Proprio in nome della giurisdizione universale, le autorità tedesche hanno recentemente arrestato alcuni cittadini serbi accusati di atti di genocidio commessi in Bosnia.



Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite

La Commissione ha nominato un relatore speciale con l'incarico di compiere missioni nei territori dell'ex Jugoslavia per accertare e documentare le violazioni dei diritti umani che vi venivano commesse. Il relatore speciale, il polacco Tadeusz Mazowiecki, ha presentato alla Commissione e all'Assemblea generale dell'Onu i seguenti rapporti: documenti E/CN.4/1992/S-1/9; E/CN.4/1992/S-1/10; A.47/666-S/24809; E/CN.4/1993/50; E/CN.4/1994/110; E/CN.4/1994/3468E47.

Riferimenti alla situazione dell'ex Jugoslavia si trovano anche nei rapporti di altri relatori speciali della Commissione sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e della Sotto-commissione contro la discriminazione e per la tutela delle minoranze che si occupano di particolari ambiti della protezione dei diritti umani. In particolare ricordiamo la missione in ex Jugoslavia del relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Bacre Waly Ndiaye (documento E/CN.4/1993/46, pagine 170-174), nonché le parti dedicate all'ex Jugoslavia nei rapporti del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (E/CN.4/1993/46), del relatore speciale sulla tortura (E/CN.4/1993/26), del rappresentante del Segretario generale sulle persone deportate all'interno del loro paese (E/CN.4/1993/35).

Ricordiamo inoltre che la Commissione sui diritti umani ha tenuto nel 1992 due sessioni straordinarie sulla guerra in ex Jugoslavia (in agosto e novembre-dicembre), in cui sono state approvate le risoluzioni 1992/S-1/1 e 1992/S-2/1. La sessione 1993 della Commissione ha approvato due risoluzioni: la Ris. 7/1993, riguardante la situazione dei diritti umani in genere, e la Ris. 8/1993, dedicata a "Stupri e violenze di cui sono vittime le donne nel territorio dell'ex Jugoslavia".

Consiglio d'Europa

L'Assemblea parlamentare europea ha promosso alcune missioni in ex Jugoslavia. Una prima missione nel novembre 1992 (guidata dallo svizzero Michel Flükiger) ha prodotto un rapporto (relatrice signora Haller) che l'Assemblea ha fatto proprio con Raccomandazione 1189/92. In tale raccomandazione, oltre a denunciare i crimini commessi in ex Jugoslavia, si avanzavano proposte riguardo l'istituzione di un tribunale penale internazionale e si proponeva una competenza in via transitoria delle Corti europee per indagare sui fatti e perseguire i colpevoli.

Nella successiva Raccomandazione 1218/93, l'Assemblea parlamentare europea plaude all'istituzione del Tribunale per l'ex Jugoslavia e auspica che da esso possa prendere avvio una corte penale internazionale permanente (su questa raccomandazione del Consiglio d'Europa, vedi anche alla pagina seguente).

Amnesty International

Un rapporto organico di Amnesty International dedicato alla Bosnia Erzegovina è stato redatto nel 1992 e aggiornato nel 1993 (AI Index: EUR 63/01/92 e EUR 63/01/93); è stato pubblicato in italiano presso le Edizioni Sonda, Torino 1993.

Helsinki Watch (sezione europea di Human Rights Watch)

Nel 1992 ha pubblicato un ampio rapporto sui crimini di guerra in Bosnia. Questo rapporto, insieme a testi e documenti sulla guerra e i crimini commessi in ex Jugoslavia, è pubblicato nel volume *Le livre noir de l'ex Jugoslavie. Purification ethnique et crimes de guerre*, Arléa, Paris, 1993. Il libro comprende anche una sezione dedicata a "Lo stupro come strumento di pulizia etnica".

Documento dell'Associazione per la pace sulla Bosnia

Il documento "Bosnia Erzegovina. Un percorso di pace" è stato diffuso dall'Associazione per la pace e dall'Arci per risvegliare l'attenzione delle forze politiche che si candidano a governare l'Italia sulle iniziative per la pace in ex Jugoslavia. Tra le proposte che vengono formulate c'è quella di dislocare in ogni zona del paese una forza di pace composta da un contingente di negoziatori politici europei; un contingente umanitario (oltre all'UNHCR vi dovranno prendere parte organizzazioni umanitarie nongovernative) e un contingente di "caschi blu". E' esclusa l'ipotesi di utilizzare forze della Nato o di effettuare bombardamenti "chirurgici". Al futuro governo si chiede di assumere un'iniziativa diplomatica in sede Onu per prevenire un possibile conflitto in Kosovo e Macedonia, rendere efficace l'embargo di tutte le armi, sostenere l'attività del Tribunale internazionale per i crimini di guerra; occorre inoltre dare accoglienza a profughi e disertori e promuovere iniziative per un'informazione libera e di pace nelle aree del conflitto. Devono essere istituiti centri per i profughi, assicurando una accoglienza decentrata, rispettosa dei diritti umani, adeguata alle esigenze dei minori.

Documentazione sulle violazioni di diritti umani nell'ex Jugoslavia prodotta da organismi internazionali

Questi materiali, insieme a molti altri della più varia provenienza, sono disponibili presso l'Archivio del Centro sui diritti dell'uomo e de i popoli, Università di Padova.

Il 28 settembre 1993, il governo indiano ha istituito la Commissione nazionale dei diritti umani, nonché le Commissioni e corti statali sui diritti umani. Della Commissione fanno parte 5 membri (tre provenienti dalla magistratura e due esperti), integrati dai componenti delle Commissioni nazionali sulle minoranze, sulle caste e tribù e sulle donne. Tra i poteri della Commissione: condurre inchieste, anche di propria iniziativa; intervenire in processi, visitare carceri e altri luoghi "a rischio"; raccomandare misure al governo e al parlamento, anche in relazione all'attuazione delle convenzioni internazionali; sostenere le Ong per i diritti umani. Presidente della Commissione è stato eletto Ranganath Mishra.



Iniziativa per l'istituzione di un Tribunale permanente

Una Mozione sul Tribunale internazionale è stata approvata anche dal Consiglio Regionale del Veneto: vedi oltre a pagina 21.

Nominato l'Alto Commissario per i diritti umani

L'Assemblea generale dell'Onu nella sua ultima sessione ha nominato Alto Commissario per i diritti umani l'equadoriano José Ayala Lasso.

L'Alto Commissario ha il rango di Segretario generale aggiunto ed esercita un mandato molto ampio che dovrebbe permettergli di fornire un contributo sostanziale alla protezione a livello mondiale dei diritti umani.

L'istituzione dell'Alto Commissariato era stata chiesta all'Assemblea generale dalla Conferenza sui diritti umani di Vienna ed aveva trovato opposizione soprattutto da parte della Cina e di altri paesi asiatici.

Ayala Lasso era ambasciatore dell'Equador presso l'Onu e ha ricoperto cariche direttive presso l'Unctad e l'Unicef.

Corte penale internazionale: qualcosa si muove in Europa

Le istituzioni internazionali europee stanno dimostrando in questo periodo una rinnovata attenzione ai temi della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, come mezzi di prevenzione delle guerre.

Il Parlamento Europeo ha incaricato l'on. Alexander Langer di redigere un rapporto sulla possibile istituzione di un tribunale penale internazionale e di svolgere la funzione di relatore ufficiale presso il Parlamento europeo sul Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia.

E' inoltre allo studio un progetto di risoluzione in cui il Parlamento europeo apprezza e incoraggia il proseguimento dei lavori del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, esortando i governi degli Stati europei ad offrire la massima cooperazione. Lo stesso progetto di risoluzione auspica che dall'esperienza del Tribunale per la ex Jugoslavia possa maturare la decisione definitiva, in ambito Nazioni Unite, di istituire una Corte penale internazionale permanente.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la raccomandazione 1218/1993 sull'istituzione di una Corte internazionale per i crimini di guerra. In tale raccomandazione, dopo aver salutato con grande soddisfazione l'istituzione del tribunale ad hoc sull'ex Jugoslavia, il Consiglio d'Europa sottolinea che i tempi sembrano ormai maturi per l'istituzione di una Corte permanente, da istituire in ambito Nazioni Unite; suggerisce inoltre di articolare la Corte internazionale in Camere regionali, la prima delle quali potrebbe installarsi in Europa.

Tribunale penale internazionale permanente: le proposte dell'ICJ

L'istituzione di un tribunale penale internazionale permanente sui crimini di guerra e le violazioni estese e sistematiche dei diritti umani non è certo un'idea inedita. Recentemente una proposta organica è stata presentata alla Conferenza internazionale per la protezione delle vittime della guerra svoltasi a Ginevra nello scorso settembre dall'International Commission of Jurists (ICJ), una Ong che raggruppa giuristi, avvocati, magistrati di tutto il mondo.

Alla Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani molti stati hanno apertamente riconosciuto la necessità di istituire una simile corte, accogliendo positivamente la proposta dell'ICJ; tra questi stati figurano Francia, Germania, Belgio (in rappresentanza della Unione europea), Russia, Iran, Santa Sede, Etiopia, Armenia, Croazia, Slovenia, Italia.

Dal Tribunale sui crimini nella ex Jugoslavia al Tribunale permanente

L'istituzione del Tribunale per la ex Jugoslavia deve costituire un primo passo importante verso la realizzazione di una vera giurisdizione internazionale permanente in grado di intervenire su qualsiasi caso di violazione sistematica dei diritti umani al di sopra dei tribunali nazionali.

Il Partito radicale transnazionale promuove una campagna nonviolenta che si propone di legare il sostegno al nuovo tribunale per la ex Jugoslavia con la pressione fatta presso gli Stati e gli organismi competenti dell'Onu perché si dia vita ad un tribunale internazionale permanente.

La campagna prevede infatti i seguenti obiettivi:

- approvazione del bilancio preventivo del Tribunale sulla ex Jugoslavia e nomina in tempi rapidi del nuovo Procuratore presso il Tribunale stesso;

- completamento, da parte della Commissione per il diritto internazionale dell'Onu, del progetto di statuto del Tribunale internazionale permanente e convocazione entro il 1995 (cinquantenario delle Nazioni Unite) di una Conferenza internazionale per istituirlo.

Per informazioni sulla campagna: Partito Radicale, via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma. Tel.: 06-689791. Fax: 06-68805396.

"Possiamo aspettarci ancora qualcosa dall'Europa? Rispondete, per favore!"

Sotto questo titolo il Verona Forum per la pace e la riconciliazione nel territorio dell'ex Jugoslavia terrà a Parigi, dal 14 al 15 aprile 1994, il suo quarto meeting (Palais des Congrès - Porte Maillot). La sessione parigina fa seguito a quelle svoltesi tra il 1992 e il 1993 a Verona e a Vienna; essa vedrà tra i partecipanti rappresentanti di associazioni e movimenti democratici provenienti da tutta la ex Jugoslavia e dall'esilio, rappresentanti di movimenti di solidarietà e Ong di molti paesi europei, esponenti dell'Unione Europea (Parlamento e Commissione), della Csce e delle Nazioni Unite.


Per informazioni: Verona Forum for peace and reconciliation on the territory of the Former Yugoslavia - Miss Rada Gavrilovic. Tel.: (0032)2-2845456. Fax: (0032)2-2849456.



Corte internazionale di giustizia

La Corte internazionale di giustizia è un organo delle Nazioni Unite: il suo statuto costituisce parte integrante della Carta dell'Onu. Tutti gli stati dell'Onu possono agire davanti alla Corte per chiedere l'applicazione del diritto internazionale in controversie con altri stati. La giurisdizione della Corte non è obbligatoria se non per gli stati che fanno un'apposita dichiarazione: ciò significa che essa non può attivarsi di propria iniziativa.

Oltre a pronunciare sentenze su controversie tra stati, la Corte può emettere pareri su qualunque altra questione giuridica venga sottoposta dal Consiglio di sicurezza o, su autorizzazione di quest'ultimo, da ogni altro organo dell'Onu o agenzia specializzata. La Corte si compone di 15 giudici eletti separatamente, per 9 anni, dal Consiglio di Sicurezza e dall'Assemblea generale. L'attuale presidente (eletto all'inizio del 1994) è l'algerino M. Bedjaoui. La Corte ha sede all'Aja (Paesi Bassi).



Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia


Il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia ha competenza limitata ai crimini di guerra e contro l'umanità commessi in ex Jugoslavia dal 1991. Può giudicare i singoli individui autori di tali delitti ed ha giurisdizione concorrente con quella dei tribunali nazionali, sui quali tuttavia ha supremazia.

A differenza del precedente tribunale internazionale sorto per giudicare i criminali di guerra, quello di Norimberga, il Tribunale *ad hoc* sull'ex Jugoslavia è molto avanzato nel prevedere garanzie per la difesa, non prevede la pena di morte, è aperto alla collaborazione di associazioni e Ong e prevede un doppio grado di giudizio. È formato da 11 giudici e un Procuratore. La sede è all'Aja (Paesi Bassi).

Commissione e Corte europea dei diritti umani

La Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo costituiscono, insieme al Comitato dei Ministri, un complesso di organismi internazionali creati dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa per giudicare le violazioni di tale convenzione negli stati europei che l'hanno ratificata.

L'iniziativa del procedimento può partire sia da stati (caso abbastanza raro) sia da individui (ipotesi di gran lunga più frequente). Il ricorso può essere proposto quando siano esauriti i mezzi giurisdizionali previsti dall'ordinamento del singolo stato ed è rivolto alla Commissione (formata da un numero di esperti pari a quello degli stati che hanno ratificato la Convenzione). Se quest'ultima lo ritiene ammissibile, e se il tentativo di conciliazione amichevole tra individuo e stato non ha esito positivo, la causa viene trattata dalla Corte (composta da tanti giudici quanti sono gli stati membri del Consiglio d'Europa - attualmente 32), che opera come un vero tribunale, sentendo tutte le parti coinvolte. Il Comitato dei Ministri (formato dai rappresentanti degli stati membri del Consiglio d'Europa) sorveglia che lo stato eventualmente condannato esegua la sentenza, che può prevedere anche il risarcimento dei danni subiti dall'individuo a seguito della violazione della Convenzione europea da parte delle autorità dello stato. La Corte europea è stata il modello della Corte Interamericana dei diritti umani di San José di Costa Rica, istituita dalla Convenzione americana dei diritti umani del 1969.



Sul procedimento presso Commissione e Corte europea (la cui sede è a Strasburgo), v. indicazioni più dettagliate nel n. 2/1991 di questo Bollettino, pag. 7.



**"East African
Journal
of Human Rights"**

E' disponibile presso la biblioteca del Centro sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova l'"East African Journal of Peace and Human rights". La rivista (semestrale) è pubblicata dal Centro per i diritti umani e la pace della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Makerere (Uganda). Si tratta di una rivista prevalentemente giuridica nata nel 1993 per sostenere la rinascita democratica in Africa centrale e orientale. I temi della pace e dei diritti umani sono affrontati in prospettiva africana, anche se argomento dei vari articoli sono anche questioni legate alla realtà di altri continenti. Il secondo numero del 1993 della Rivista contiene i seguenti articoli (in inglese): "La proposta di Corte di giustizia Africana" (C. Peter); "Diritti umani, diritto internazionale umanitario e risoluzione pacifica dei conflitti africani" (H. Almond); "Diritti umani e operazioni della Banca Mondiale" (D. Bradlow); "La formazione di una costituzione democratica: il caso Uganda (1988-1993)" (B.J. Odoki); "I diritti per la democratizzazione in Africa" (M. wa Mutua); "Ricostruzione delle Nazioni Unite e della Corte di giustizia internazionale" (P. Magnarella).

Campagna contro le mine

Una Conferenza internazionale delle Ong impegnate nella campagna contro le mine "La guerra dei vigliacchi" è stata convocata a Ginevra dal 9 all'11 maggio 1994 per iniziativa di Handicap International, Human Rights Watch, Medico International Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights.

A Malta

il Forum mondiale delle Ong

Il Forum mondiale delle Ong si è svolto a Malta dal 28 novembre al 2 dicembre 1993 ed ha avuto come tema centrale quello stesso proposto dalle Nazioni Unite per il 1994: "Risorse e responsabilità della famiglia in un mondo che cambia".

Circa mille rappresentanti di Ong (ma anche di governi, chiese, centri sociali, ecc.) hanno messo in luce il ruolo centrale che spetta alle famiglie nel quadro di turbolenza che sta vivendo il mondo in questi ultimi anni del secolo, sia a livello locale che sul piano internazionale. Il Forum chiede alle Nazioni Unite di operare sui seguenti obiettivi:

- premere sui governi affinché valutino l'impatto che qualunque loro programma economico, politico, sociale, ecc. ha sulle famiglie, e perché sviluppino forme di coinvolgimento attivo delle famiglie e delle associazioni che lavorano con loro;
- prendere in speciale considerazione il ruolo della famiglia nella preparazione della Conferenza mondiale sulla popolazione e lo sviluppo del 1994, del Summit mondiale per lo sviluppo sociale (1994) e della 4ª Conferenza mondiale sulle donne (1995);
- concludere una Dichiarazione sui diritti e le responsabilità della famiglia.

La Ong si sono infine solennemente impegnate a partecipare agli studi e alle iniziative che si dovranno intraprendere per la realizzazione effettiva degli obiettivi dell'Anno internazionale della famiglia.

**Nuove ratifiche in Europa delle
Convenzioni sui diritti umani**

Negli ultimi mesi del 1993 sono intervenute in Europa nuove ratifiche dei trattati internazionali in materia di diritti umani.

Il Patto sui diritti civili e politici è stato ratificato in giugno dall'Armenia e dalla Romania, mentre Germania, Slovacchia e Slovenia hanno

accettato il Primo protocollo facoltativo aggiunto a tale Patto (che prevede la competenza del Comitato dei diritti umani a esaminare comunicazioni individuali in materia di violazione delle norme del Patto stesso).

La Slovenia ha ratificato il Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

La Convenzione europea sui diritti umani del 1950 è stata inoltre ratificata da Estonia, Lituania, Polonia (che ha anche riconosciuto la competenza sui ricorsi individuali di Commissione e Corte europea dei diritti umani), Romania e Slovenia. La Convenzione europea per la prevenzione della tortura è stata ratificata da Bulgaria, Ungheria e Slovenia. Quest'ultima ha inoltre ratificato il Secondo Protocollo del Patto sui diritti civili e politici (abolizione della pena di morte). (Le informazioni sono tratte da "Concern in Europe", notiziario di Amnesty International, inverno 1993).

**Associazione "Movimondo":
maggiore autonomia al movimento
di cooperazione allo sviluppo**

Il mondo dell'associazionismo di cooperazione allo sviluppo si arricchisce di una nuova associazione, nata dall'iniziativa del Cisp (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) di Roma, del Ctm (Controinformazione Terzo Mondo) di Lecce e del Molisy (Movimento liberazione e sviluppo) di Roma.

La nuova associazione si chiama Movimondo: non è una semplice alleanza o consorzio di Ong, ma si propone la progressiva integrazione di tutte le attività delle Ong aderenti, senza limiti di settore, di durata o di area geografica. Attraverso la sinergia delle associazioni che ne fanno parte (oltre alle tre Ong fondatrici, Movimondo è aperto all'adesione di altre Ong italiane), Movimondo intende promuovere l'integrazione delle Ong e sviluppare la loro autonomia finanziaria attraverso attività generatrici di reddito, reti di solidarietà, raccolta fondi popolari.

L'attuale presidente di Movimondo è Maura Viezzoli.

Per ogni informazione, il recapito di Movimondo è il seguente:

Via M. Dionigi 57, 00193 Roma.

Tel.: 06-3217208. Fax: 06-3216163.



Il secondo anno di corsi dell'Università internazionale delle istituzioni dei popoli per la pace (Unip) prenderà il via a Rovereto il 22 agosto e si concluderà il 9 settembre, dopo tre settimane di intenso lavoro. Il Comitato scientifico dell'Unip, presieduto quest'anno dal professor Giuliano Pontara dell'Università di Stoccolma, ha definito una prima bozza avanzata di programma. Il tema di quest'anno sarà: "La diplomazia popolare e il contributo delle donne alla risoluzione pacifica dei conflitti". La diplomazia popolare, nei suoi aspetti teorici e pratici, è argomento dei primi due seminari, mentre al ruolo delle Ong di donne e dei movimenti femminili per la pace attivi nel conflitto israelo-palestinese sono dedicati i lavori della seconda settimana. I partecipanti al corso saranno esponenti di Ong, prevalentemente Ong di donne, di tutto il mondo (sarà garantita la presenza di donne del Sud del mondo); i partecipanti saranno ospiti dell'Unip per l'intera durata del corso. Lingua di lavoro sarà l'inglese. Dieci persone, espresse dalle associazioni del Forum trentino per la pace, prenderanno parte al corso in qualità di uditori.

Il programma prevede anche due tavole rotonde pubbliche e un convegno finale.

Come nel 1993, il sostegno all'organizzazione dell'Unip viene dalla Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto, dalla Provincia autonoma di Trento, dal Forum trentino per la pace e dalla Città di Rovereto. La sede dei corsi sarà Palazzo Todeschi, a Rovereto.

Programma

La diplomazia popolare e il contributo delle donne alla risoluzione pacifica dei conflitti

Prima settimana (22 - 26 agosto): Diplomazia popolare e risoluzione pacifica dei conflitti

22 agosto: Apertura del secondo anno di corsi dell'Unip. Presentazione del Corso e dei partecipanti.

I seminario: Concetto, forme e attori della diplomazia popolare.

Relatrice: Elise Boulding, Università del Colorado, Conflict Research Consortium.

23 agosto: Prima relazione. Pomeriggio: studio individuale o di gruppo.

24 agosto: Seconda relazione. Pomeriggio: gruppi di lavoro sui temi suggeriti dal docente.

Il seminario: Principi e pratiche di risoluzione

pacifica dei conflitti.

Relatore: Jan Øberg, Transnational foundation for peace and future research, Lund (Svezia).

25 agosto: Prima relazione. Pomeriggio: studio individuale o di gruppi.

26 agosto: Seconda relazione. Pomeriggio: incontro seminariale tra i partecipanti per la discussione dei papers.

Sera: Tavola Rotonda: Diplomazia popolare e risoluzione pacifica dei conflitti.

Seconda settimana (29 agosto - 2 settembre): Il contributo delle donne alla risoluzione pacifica dei conflitti.

III seminario: Le Ong di donne nel sistema delle Nazioni Unite.

29 agosto: Prima relazione. Pomeriggio: Comunicazioni da parte dei partecipanti appartenenti a Ong con status consultivo presso l'Onu o altre organizzazioni internazionali.

30 agosto: Seconda relazione. Pomeriggio: studio individuale o di gruppo.

IV seminario: Il ruolo delle donne nella gestione nonviolenta dei conflitti: il caso del conflitto israelo-palestinese.

31 agosto: Prima relazione. Pomeriggio: comunicazioni da parte di esponenti dei movimenti di donne per la pace attive nel conflitto israelo-palestinese.

1 settembre: Seconda relazione. Pomeriggio: studio o gruppi di lavoro su argomenti proposti dal docente.

Tavola rotonda pubblica: Donne e risoluzione pacifica dei conflitti.

2 settembre: Discussione generale sui temi dei quattro seminari. Incontro seminariale tra i partecipanti per la discussione dei papers.

Terza settimana

5 - 8 settembre: redazione e discussione dei papers individuali o di gruppo.

9 settembre: Colloquio internazionale su Educazione e dialogo interculturale. Cerimonia di conclusione del corso e consegna degli attestati alla Campana dei Caduti di Rovereto.

I relatori saranno a disposizione dei partecipanti al corso durante l'intera settimana in cui si colloca il loro seminario. La tesina scritta richiesta ai partecipanti per il rilascio dell'attestato deve essere di circa 10 - 20 pagine; il suo contenuto potrà essere concordato con uno dei relatori a partire dalla prima settimana.

La lingua di lavoro è l'inglese.

Secondo anno di corsi dell'Università delle istituzioni dei popoli per la pace di Rovereto

Per informazioni:

Unip, segreteria organizzativa (martedì e giovedì, ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00).

Tel.: 0464-434412.

Fax: 0464-438044.

L'International School on Disarmament and Research on Conflicts (Isodarco) realizza dal 9 al 19 luglio 1994 il suo XVI corso estivo sul tema "La gestione collettiva della stabilità mondiale: focalizzazione sulle Nazioni Unite".

Il corso si svolgerà a Urbino, con il patrocinio dell'Università Tor Vergata di Roma e dell'Università di Urbino. La partecipazione prevista è di circa 70 persone; lingua di lavoro è l'inglese. La scadenza per le iscrizioni è il 6 giugno 1994.

Per informazioni e iscrizioni: prof. Carlo Schaerf, presidente dell'Isodarco, Dipartimento di Fisica, Università di Roma "Tor Vergata", Via della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma. Tel.: 06-7259-4560/1. Fax: 06-2040309.



"Pace e diritti umani nei nuovi statuti degli enti locali": Programma del VI Corso di Perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli presso l'Università di Padova

Il corso di quest'anno, che si svolge tra marzo e giugno 1994, esamina la normativa recentemente introdotta da Comuni e Province su pace e diritti umani. Esso si rivolge principalmente a pubblici amministratori, insegnanti e responsabili di associazioni e gruppi di volontariato. Le lezioni sono limitate ad un gruppo di circa 40 corsisti. Il Corso è istituito con Decreto Rettorale del 19 luglio 1993 n. 1352, ai sensi dell'art. 16 del DPR 10.3.1982 n. 162. La direzione del Corso ha sede presso il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, via Vescovado 66. Il direttore del Corso è il prof. Vincenzo Pace; coordinamento didattico: dott. Gianfranco Peron e dott. Alessio Stefanello. Il corso rientra nelle attività formative promosse dal Centro sui diritti dell'uomo e dei popoli e realizzate con il contributo finanziario dell'Assessorato per le attività formative, la scuola e l'informatica della Regione del Veneto.

Sezione introduttiva - 7 marzo 1994.

Come l'ente locale e regionale risponde alla sfida della pace e dei diritti umani. Vincenzo Pace (Università di Padova); Stefano Marini (Sindaco di Quarrata); Marco Rossi (Assessore del Comune di Chianciano Terme); Sergio Dugone (Assessore del Comune di Conegliano Veneto).

I Sezione - Aspetti giuridico-istituzionali

8 marzo - *La normativa dell'Ente locale*. Lucio Pegoraro (Università di Trieste); Luca Romano (Assessore Comune di Vicenza).

17 marzo - *Codice internazionale dei diritti umani, Costituzione nazionale, Statuto dell'Ente locale*. Antonio Papisca (Università di Padova); Lorenzo Chieffi (Università di Napoli); Paolo De Stefani (Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Università di Padova).

31 marzo - *Il soggetto dei diritti di cittadinanza - L'Ente locale momento di democrazia: soggetti e strumenti*. Giuseppe Cotturri (Università di Bari); Antonio Papisca; Giovanna Agosti (Assessore del Comune di Verbania).

6 aprile - Incontro seminariale con i rappresentanti delle associazioni del volontariato del Veneto. Coordina Tiziano Vecchiato (direttore scientifico Fondazione "E. Zancan", Padova); intervengono: Emanuele Alecci (presidente del MoVI veneto); Flavio Lotti (Coordinamento Enti locali per la pace, Perugia); Licio Palazzini (responsabile per gli obiettori di coscienza, Arci, Roma); Lia Gianesello (responsabile del le Cucine Popolari della Caritas, Padova).

II Sezione - Lo specifico della Regione Veneto

7 aprile - *La pace e i diritti umani nella normativa statutaria e ordinaria della Regione del Veneto*. Coordina: Giuseppe Zaccaria (Università di Padova); introduce i lavori: Giandomenico Falcon (Università di Padova); intervengono i membri del Comitato permanente per la pace della Regione Veneto, presieduto dall'Assessore Ettore Beggiano.

14 aprile - *La pace e i diritti umani negli Statuti degli Enti locali del Veneto*. Giuseppe Lombardi, Matteo Mascia, Paolo Merlo (Specialisti in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Università di Padova).

21 aprile - *Regolamenti attuativi: parte relativa alle norme su pace e diritti umani*. Introduce e coordina: Antonio Papisca. Intervengono: Enzo Bellettato (presidente della Consulta per la pace del Comune di Rovigo); Maurizio Fistarol (Sindaco di Belluno); Luigi Pellegrino (Sindaco di Boves).

III Sezione - Difesa civica, regionale, provinciale e comunale ovvero magistratura naturale dei diritti umani

28 aprile - *Il Difensore civico comunale e regionale*. Carlo Falqui Massidda (Difensore civico per l'Emilia Romagna); Laura Borghi (Difensore civico del Comune di Forlì); un rappresentante di un'Associazione di volontariato.

5 maggio - *Il Tutore pubblico dell'infanzia*. Ernesto Caffo (Presidente di "Telefono azzurro"); Rocco Sampogna (Sindaco di Potenza); Mara Di Battista (Sindaco-bambina di Potenza); Anna Gimma (Comitato italiano per l'Unicef).

IV Sezione - Le politiche attuative

12 maggio - *Ente locale e politiche giovanili: l'esperienza del "Progetto giovani"*.

19 maggio - *Ente locale e tutela degli immigrati*. Carla Bertolo (Università di Padova); Vincenzo Pace; Gianfranco Peron (Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Università di Padova); un rappresentante di un'Associazione di immigrati.

25 maggio - *Incontro seminariale con le Commissioni per le pari opportunità uomo-donna del Comune di Padova e della Regione Veneto*. Coordina: Franca Bimbi (Presidente della Commissione per le Pari opportunità della Regione del Veneto).

26 maggio - *Ente locale e tutela dei diritti dei soggetti deboli e delle minoranze*. Carmen Colombo (Sindaco di S. Vittore Olona); Antonio Mazzi (fondatore della Comunità Exodus, Milano); Diego Vecchiato (Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Università di Padova).

2 giugno - *Ente locale e promozione delle pari opportunità uomo-donna*. Franca Bimbi; Ivanka Corti (Presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne).

9 giugno - *Ente locale e solidarietà internazionale*. Franco Bosello (Università di Padova); Angelo Tabaro (Direttore del Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti umani della Regione Veneto); Mario Serafin (Direttore del Dipartimento per i rapporti con gli Organismi internazionali della Regione Veneto).

15 giugno - *Ente locale e educazione ai diritti umani e alla democrazia*. Luciano Corradini (vice-presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Roma).

16 giugno - Incontro seminariale con i rappresentanti del Cipsi, del Consorzio italiano di solidarietà, dell'Associazione Beati i costruttori di pace e dell'Associazione Emmaus Italia.



Il corso si è sviluppato attraverso una serie di incontri, interessanti e stimolanti sul piano dei contenuti, che prendevano in considerazione il fenomeno migratorio sotto l'aspetto giuridico, economico-demografico, sociologico e antropologico, delle politiche sociali; veniva affrontato, infine, il tema della multiculturalità nei sistemi formativi. Proprio l'inserimento di quest'ultimo punto si dimostrava particolarmente opportuno in considerazione della fisionomia dei partecipanti al corso: nella stragrande maggioranza, insegnanti della scuola media superiore e inferiore. Merita riflessione questa partecipazione così rilevante degli insegnanti, fra i quali vi erano alcuni che, per la natura delle discipline insegnate, potevano apparire meno motivati ad approfondire la tematica dell'immigrazione: se è infatti agevole riconoscere il legame tra i temi oggetto del corso e insegnamenti come diritto, economia, geografia, lingue, lettere, questo nesso sembra cadere nel caso di insegnamenti come matematica e scienze, discipline che, seppure in via marginale, erano tuttavia rappresentate dai partecipanti al corso. Al di là del dato contingente, per cui gli insegnanti, ormai da tempo, si sentono rivolgere dai loro studenti domande di "lettura" del fenomeno dell'immigrazione, sta il fatto che ogni docente, qualunque sia la disciplina insegnata, constatata da tempo che la sola possibilità di lettura di una realtà complessa come è quella in cui viviamo oggi è data dalla elaborazione e dalla trasmissione di una cultura della complessità che insegni a coniugare gli aspetti vari, a volte contraddittori, della realtà. Proprio attraverso la multiculturalità si veicola la consapevolezza che la diversità e il pluralismo sono una ricchezza nella convivenza umana, che su questo terreno possono esprimersi i valori del dialogo, dell'accettazione, della solidarietà, della rimozione del pregiudizio e dello stereotipo. E' solo attraverso la cultura delle differenze e delle molteplicità che si può arrivare alla scoperta e alla definizione dei valori condivisibili.

E fin qui sono belle dichiarazioni di intenti, sulle quali è difficile non essere d'accordo. Ma la scuola, che è il fattore determinante dell'evoluzione della cultura, deve fare un passo ulteriore: deve recuperare l'utilità e l'importanza delle piccole cose, cominciando, umilmente, a dotarsi di strumenti sperimentali che vadano concretamente in questa direzione, ad attrezzarsi, cioè, di una didattica della multiculturalità e dei diritti umani, con tutte le difficoltà connesse a questo compito, prima fra tutte quella di tradurre le conoscenze in comportamenti, problema contro il quale qualsiasi insegnante si scontra all'atto pratico (e che, del resto, permane controverso anche sul piano teorico, per psicologi e pedagogisti).

Il momento conclusivo del corso è stato quello in cui si sono discusse le tesine dei partecipanti, nei giorni 10 e 11 novembre. Esse hanno documentato un proliferare di progetti di didattica della multiculturalità, che vanno dai più semplici tentativi di approfondire, tra i contenuti disciplinari, quelli maggiormente connessi ai nostri temi, ai più complessi percorsi che coinvolgono i Consigli di classe, e che si avvalgono di vari strumenti didattici, oltre alle lezioni frontali, quali questionari, interviste, discussioni guidate, strumenti che mirano a suscitare atteggiamenti di partecipazione e di responsabilità, andando un po' nel senso di quella traduzione delle conoscenze in comportamenti cui sopra si è accennato.

Tanto vari, articolati e "partecipati" sono apparsi questi tentativi di sperimentazione didattica che è stata proposta la creazione, presso l'Università, di un Centro permanente di studi sulla didattica della multiculturalità e dei diritti umani, che funzioni da riferimento per tutti gli insegnanti (quelli che hanno frequentato il corso e tutti gli altri che vorranno aderire) che intendano impegnarsi in questa direzione. E' una proposta, questa, quasi provocatoria, per il mondo della scuola, che ha avuto, recentemente, l'ennesima conferma del fondamentale disinteresse del mondo politico-parlamentare per il problema della formazione dei giovani: passata in Senato una Riforma della secondaria, che può piacere o meno ma che è pur sempre un tentativo di dare una nuova forma organica al livello superiore della secondaria, quello che da trent'anni attende un cambiamento, ecco che alla Camera un rinvio ha fatto slittare l'esame e il progetto di legge, a causa dell'intervenuta fine legislatura, dovrà quindi riprendere il proprio iter nel prossimo Parlamento. E in questa situazione, in cui la scuola è abbandonata a se stessa, si vuol chiedere agli insegnanti di approfondire il proprio impegno per mettersi a sperimentare didattiche innovative? Eppure la realtà è già questa: la scuola sopravvive e si regge in pratica solo per l'impegno personale di tanti docenti che non hanno ancora perso la voglia di studiare e insegnare, malgrado le condizioni e le prospettive siano piuttosto deprimenti (e si regge anche, la scuola, sulla buona volontà della grande maggioranza degli studenti, che sanno sempre aderire con entusiasmo alle proposte culturali oneste e coraggiose).

Nel corso di perfezionamento si è avuta una prova della ricchezza in risorse umane esistente nella scuola. Ora bisogna approfittare di quanto è emerso dal corso e continuare il lavoro.

(P. Cibini)

**Per una didattica
della multiculturalità
e dei diritti umani:
relazione su
un'esperienza**

Nella cerimonia per la giornata internazionale dei diritti umani, svoltasi a Padova il 6 dicembre con la presenza del Presidente della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola e del Presidente della Regione del Veneto Giuseppe Pupillo, sono stati consegnati i diplomi del 5° corso di perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli sul tema "Diritti Umani, immigrazione e società multiculturale". Il corso si è svolto tra marzo e maggio '93 presso il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli. Pubblichiamo l'intervento presentato da uno dei partecipanti a nome di tutti i colleghi di corso durante la cerimonia presso l'Archivio Antico del Palazzo del Bò.



**Bandito il Premio
"Giorgio La Pira"
per tesi di laurea
e di specializzazione
su pace, nonviolenza,
diritti umani**

Il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, la Fondazione "E. Zancan" di Padova, il Progetto nazionale di ricerca sulla difesa popolare nonviolenta (Napoli), la Fondazione "G. La Pira" di Firenze e il Centro Educazione alla pace dell'Università di Napoli bandiscono il Premio "Giorgio La Pira" per tesi di laurea e di specializzazione sul tema "Pace, nonviolenza e diritti umani". In particolare, i contenuti della tesi dovranno sviluppare i seguenti argomenti: obiezione di coscienza, diritti dell'uomo e dei popoli, diplomazia popolare, cooperazione internazionale, movimenti e organizzazioni nongovernative, riconversione dell'industria bellica, difesa popolare nonviolenta, nuovo ordine internazionale democratico, forme di sicurezza e di tutela dei diritti sociali per costruire la pace.

Questi temi possono essere affrontati da svariati punti di vista: storico, giuridico, politologico, sociologico, filosofico, economico.

Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno essere inviati entro il 31 maggio 1994 alla segreteria del Premio, con i seguenti allegati: generalità del concorrente (o del gruppo di autori); breve *curriculum vitae et studiorum* (una pagina); dichiarazione di cessione dei diritti d'autore alla

Fondazione "E. Zancan"; ogni altra informazione ritenuta utile.

La Commissione giudicatrice è composta da: prof. Antonino Drago (Università di Napoli); prof. Luciano Guerzoni (Università di Modena); prof. Alberto L'Abate (Fondazione "G. La Pira" di Firenze), mons. Giovanni Nervo (Fondazione "E. Zancan" di Padova), prof. Antonio Papisca (Università di Padova), prof. Rodolfo Venditti (Università di Torino).

I due premi, uno di lire 3 milioni per tesi di laurea e uno di lire 1 milione per tesi di specializzazione, sono messi a disposizione dalla Campagna nazionale per l'obiezione alle spese militari. Saranno aggiudicati con giudizio insindacabile entro il mese di luglio 1994.

Per l'anno 1993 le tesi premiate sono state: "La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa" (dott.ssa Cinzia Greco) e "Tommaso Moro ed Erasmo da Rotterdam: idee sulla pace" (Stefania Lepore). La consegna dei premi si è svolta il 6 dicembre nel corso della cerimonia per la giornata dei diritti umani presso l'Archivio Antico del Bò, all'Università di Padova.

La segreteria del Premio è presso la Fondazione "E. Zancan", via Patriarcato 41 - 35139 Padova. Tel.: 049-663800. Fax: 049-663013.

**I Comitati di bioetica.
Corso di formazione
della
Fondazione Lanza**

La Fondazione Lanza di Padova, nell'ambito del progetto "Etica e Medicina", organizza un corso di formazione sui Comitati di bioetica.

Il corso è specificamente indirizzato ad operatori direttamente coinvolti dalla problematica bioetica ed è finalizzato a formare i responsabili dei comitati etici la cui istituzione è richiesta nell'ambito della ricerca scientifica e dell'attività ospedaliera. Il corso ha finalità nettamente operative e, da questo punto di vista, è il primo che viene istituito in Italia.

Il corso è articolato in 5 seminari che avranno luogo a Padova, presso la Fondazione Lanza, da marzo a maggio 1994 e prevedono sempre una fase seminariale e una di esercitazioni. Questo il programma dei seminari:

11 marzo: "Comitati di Bioetica: una ricognizione" (lezione di James D. Drane e panel guidato da Adriano Bompiani).

26 marzo: "Quale etica per i comitati di Bioeti-

ca? Aspetti fondativi" (lezione di Diego Garcia Guillen; lavori di gruppo).

16 aprile: "Quale etica per i Comitati di Bioetica? Aspetti procedurali e formativi" (lezione di Maurice de Wachter; laboratorio guidato da Piera Poletti e Renzo Zanotti).

30 aprile: "Profilo giuridico dei Comitati di Bioetica" (lezione di Stefano Rodotà; seminario con Antonio Papisca);

14 maggio: "Un Comitato di Bioetica al lavoro: il contributo delle diverse figure professionali" (esercitazioni su un "caso"; panel introdotto e guidato da Paolo Benciolini).

Direttore del Corso è Corrado Viafora.

Per informazioni:

Alberto Raimondo, Fondazione Lanza - via Dante 55, 35139 Padova.

Tel./fax: 049-8756788.



"Indirizzandovi il saluto della Regione, confermo volentieri la consonanza dell'istituzione che rappresento con i valori ed i fini di questa giornata internazionale dei diritti umani nonché il sostegno convinto alle iniziative che in tal campo promuovono e realizzano l'Università Patavina, il suo Centro di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli, la Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela in diritti umani della quale si inaugura oggi l'Anno Accademico. Tra la regione del Veneto e l'Ateneo di Padova è in atto da anni una pluriforme collaborazione. Dagli insegnamenti disciplinari e dalle ricerche dell'Università promano impulsi e proposte che influenzano, nei campi che gli sono di competenza, l'azione dell'Ente Regione. Questo è solo uno dei modi in cui si esercita la nostra collaborazione, ma è quello più idoneo a definire il rapporto della Regione con il Centro sui diritti umani e con la Scuola di Specializzazione. Difatti, se la Regione è giunta ad adottare un corpo organico di leggi e provvedimenti in materia di diritti umani e sociali, ciò è anche in virtù degli stimoli culturali ed operativi, dei messaggi e delle proposte del Centro, della Scuola, del Direttore, prof. Papisca, e di tutti coloro che vi operano o che ad essi si relazionano.

Di un legame operoso c'è oggi più bisogno di ieri. Le sfide che ci provengono dagli impetuosi processi di mutamento soprattutto nell'Europa centro-orientale, pur maturando nel loro grembo semi di radicamento ed espansione della democrazia, registrano tuttavia anche fenomeni inquietanti e, nella vicina ex Jugoslavia, eventi feroci e tragici. (...) Lo stesso quadro in cui opera la Regione (...) è diventato più complicato, più accalcato da problemi, interrogativi, contraddizioni. Le tragiche vicende della ex Jugoslavia segnalano impietosamente i punti deboli nel processo di costruzione dell'Europa unita e quindi anche di organismi come Alpe Adria o l'Iniziativa centro europea.

E tuttavia l'attuale contesto (...) non può costituire ragione di inerzia o di accantonamento rispetto al proposito di contribuire, nell'ambito di comunità di lavoro interregionali o di relazioni nell'area centro-orientale, alla costruzione europea, affidata non solo a collaborazioni economiche e commerciali, ma in misura altrettanto forte a scambi culturali ed alla concreta diffusione di culture rispettose dei diritti umani, dei popoli e delle minoranze.

Il nostro stesso quadro interno è più complicato. L'impetuoso e indispensabile mutamento in corso (...) non delinea ancora progetti di governo in cui i temi dei diritti dei soggetti deboli, dei servizi sociali, delle parità, del rispetto delle minoranze e dei diversi, di un nuovo stato sociale per dirla in breve, trovino la collocazione che

loro compete e siano dunque lievito e non appendice del confronto politico e della rigenerazione politica ed istituzionale. (...) Nella ridislocazione delle forze politiche, nella definizione di un nuovo sistema politico, nella rifondazione di un nuovo patto sociale tra istituzioni, società, cittadini, la battaglia delle idee ed il convergere di discipline scientifiche nell'esplorazione dei cammini possibili e delle azioni finalizzate all'inveramento dei diritti umani, costituiscono un lievito indispensabile. E le istituzioni hanno più che mai bisogno di essere interloquite, interferite, scosse da culture, organizzazioni, persone che perseguono gli obiettivi della moralizzazione della politica, della finalizzazione dell'economia alla promozione umana, della tutela dell'ambiente. (...) Dico questo pensando a problemi e fatti concretissimi.

Ma l'interesse delle forze politiche della Regione (...) volge sempre più all'aspetto economico (...). Sicchè, nei fatti, la collaborazione tra Regioni di stati diversi si esercita sul terreno delle relazioni economiche o delle politiche infrastrutturali e si distrae dall'assegnare altrettanta importanza a ciò che fanno le comunità scientifiche ed intellettuali, le Università, lo stesso volontariato nel campo degli scambi culturali e della promozione umana.

Concreto è l'interesse della Regione Veneto per il futuro di Alpe Adria e tuttavia quella Comunità avrà futuro se all'interno di essa si darà un adeguato rilievo alla costruzione di politiche ed accordi volti al riconoscimento dei valori di democrazia, pace, libertà; di tutela delle minoranze; di educazione al pluralismo culturale ed alla convivenza interetnica. Concreto, anzi lancinante, è il problema di produrre azioni efficaci di aiuto alle comunità ed ai singoli martoriati dagli atroci conflitti o dalla povertà nella vicinissima ex Jugoslavia. Concreto è rompere nel Veneto la crosta di indifferenza o di estraneità che (...) si va riformando rispetto ai poveri, agli emarginati, agli immigrati, agli zingari. Concreto è riprendere la ricerca sulle possibili forme di tutela, anche giuridica di interessi diffusi anche negli strati deboli (...).

Ma tutto converge nell'indicare (...) la necessità che le istituzioni non si concentrino solo su se stesse (...) ma si aprano, ancor di più, al confronto con tutti i centri che producono cultura, informazione, formazione, progetti e proposte. (...) Il Centro sui diritti umani e la Scuola di specializzazione sono espressione di una Università viva e di culture vivificanti, aperte al cimento coi problemi della società veneta e della stessa Europa. E quindi lo ripeto, più di ieri la Regione ha bisogno di confronto e interlocuzione diretta con essi".

(Giuseppe Pupillo, Presidente della Giunta Regionale del Veneto)

Il contributo della Regione Veneto alle politiche per i diritti umani

Pubblichiamo parti dell'intervento svolto dal Presidente della Giunta regionale Giuseppe Pupillo il 6 dicembre 1993 per la giornata internazionale dei diritti umani, nel corso della quale sono stati consegnati i diplomi di Specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani.

Insieme al Presidente della Giunta regionale erano presenti il Rettore dell'Università di Padova, Gilberto Muraro e il Presidente della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola.

E' disponibile presso la biblioteca del Centro sui diritti dell'uomo e dei popoli il notiziario del **Centre for the study of Human Rights** della Columbia University (New York), diretto dal prof. Louis Henkin. Il centro opera nei campi della formazione e della ricerca interdisciplinare sui diritti umani e sostiene analoghe iniziative in paesi del terzo mondo. Per contatti: Columbia University in New York-1108 International Affairs Building 420 West 118th Street, New York, NY 10027. Tel.: (212)854-2479; fax: (212)864-4847; E-mail: JPM2@Columbia.EDU



**"Per finanziare il
Tribunale
internazionale
contro
i crimini di guerra".
Mozione
del Consiglio
Regionale**

Mozione presentata dai consiglieri Vesce, Cacciari, Cadrobbi, approvata all'unanimità nella seduta del 24 febbraio 1994 (Mozione n. 160, Provvedimento n. 884 - Prot. n. 1784).

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge n. 265 avente titolo: **"Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"**.

Il progetto prevede interventi regionali nel campo delle iniziative culturali, di ricerca e informazione; nella cooperazione; nei gemellaggi. L'attuazione della legge sarà seguita da un Comitato composto da rappresentanti delle Università venete, dell'Ance e delle organizzazioni e associazioni culturali del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia.

Nella relazione di presentazione del progetto viene sottolineato il legame tra interventi di questo tipo, tesi a valorizzare il patrimonio pluriculturale, etnico e umano delle regioni Adriatiche, e la promozione del dialogo interculturale, della pace e dei diritti umani.

Il Consiglio Regionale del Veneto

Considerato che occorre creare un primo nucleo di giustizia internazionale nei confronti degli individui che si macchiano di crimini crudeli ed insopportabili affinché la comunità internazionale, ancora incapace di agire unitariamente nelle crisi internazionali, dimostri di avere una comune considerazione della dignità umana, senza connivenze e complicità con gli autori dei più gravi crimini e con assoluta neutralità ed indifferenza rispetto al loro Paese d'origine o alleanze regionali;

- Norimberga è stata un'invenzione delle potenze vincitrici ed il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia rappresenta "l'opera unica" di giustizia internazionale del Consiglio di sicurezza;

- non è immaginabile uno sviluppo sostenibile per le future generazioni in un mondo senza giustizia, tenuto conto che da molti anni discussioni vengono dedicate alla compilazione di un Codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità e che l'Assemblea generale ha conferito priorità alla istituzione di un Tribunale internazionale permanente;

- ciò rappresenta la creazione di un primo pezzo del nuovo diritto internazionale emergente alla fine della guerra fredda e dei veti incrociati;

- della questione è investita la Commissione del diritto internazionale, organo ausiliario dell'Assemblea generale che ha il compito di preparare le decisioni dell'Assemblea in materia di sviluppo progressivo e di codificazione del diritto internazionale;

- il 15 febbraio scade il periodo fissato dalle Nazioni Unite per la trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri alla bozza di Statuto elaborato dalla Commissione internazionale del diritto internazionale;

premessi che:

1) il 17 novembre 1993 i membri del Tribunale si sono ufficialmente insediati all'Aja;

2) l'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il biennio 1994-1995 di 33,2 milioni di dollari proposto dal Segretario generale, il quale ha nel frattempo costituito un fondo speciale sul quale far confluire i contributi volontari;

3) la Commissione di esperti, preposta ad affiancare il Tribunale nel lavoro di raccolta delle prove, non è in grado di portare a termine il proprio mandato per mancanza di fondi;

impegna la Giunta Regionale

- ad erogare prima un contributo adeguato da destinare ai lavori della Commissione di esperti;

- a farsi promotore presso il Governo Italiano affinché: eroghi quanto prima i 250 mila dollari

che il Governo Italiano si era impegnato a concedere nel 1993; - eroghi quanto prima i 3 miliardi di lire previsti dalla legge finanziaria per l'esercizio 1994; - eroghi 600 milioni dei suddetti tre miliardi di lire ai lavori della Commissione di esperti; - intervenga con urgenza affinché l'approvazione del bilancio preventivo del Tribunale ad hoc per il biennio 1994-1995 sia inserito al primo punto dell'ordine dei lavori della Quinta Commissione dell'Assemblea generale che si riunisce a New York a partire dal 10 febbraio; - siano assunte tutte le opportune iniziative istituzionali e diplomatiche affinché: a) la Commissione del diritto internazionale fissi al primo punto dell'ordine dei lavori della sua prossima sessione (maggio-luglio 1994) il completamento dello Statuto del Tribunale penale internazionale e lo trasmetta subito dopo all'Assemblea generale; b) l'Assemblea generale, nella sua 49ª sessione, riceva lo Statuto, discuta, ed eventualmente decida, di convocare, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, una conferenza internazionale per l'istituzione del Tribunale penale permanentemente.

**Verso una legge-quadro regionale
sulla cooperazione allo sviluppo**

Il Consiglio Regionale del Veneto ha istituito una Commissione speciale per la cooperazione allo sviluppo (presieduta da Massimo Valpiana) per definire il ruolo che la stessa Regione può e deve svolgere nel campo della cooperazione ed elaborare una legge quadro regionale sulla materia.

Fino ad oggi la Regione Veneto ha operato in questa materia utilizzando gli strumenti (peraltro abbastanza limitati) offerti da due leggi regionali: la legge n. 18 del 1988 ("Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace" - vedi Bollettino Archivio Pace Diritti umani n. 1/1991) e la legge n. 18 del 1992 ("Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale" - vedi Bollettino Archivio Pace Diritti umani n. 1/1993). L'attività della Commissione speciale è iniziata incontrando in primo luogo le Organizzazioni non governative del Veneto impegnate da anni in questo settore e successivamente le associazioni imprenditoriali, gli Enti locali, le Università.

Durante le consultazioni ai presenti sono state consegnate due bozze di legge, una a nome dello stesso presidente della Commissione speciale, Massimo Valpiana, e l'altra elaborata dal Mir di Padova.



"Pace subito a Sarajevo"

(Mozione presentata alla seduta del 29 luglio 1993, provvedimento n. 789).

"Il Consiglio regionale del Veneto esprime la propria solidarietà ed adesione all'iniziativa "Mir sada - Pace subito" promossa dai "Beati costruttori di pace" e da numerose altre associazioni e gruppi pacifisti internazionali (...). Sei mesi fa cinquecento cittadini, molti partiti dalle nostre città, recandosi a Sarajevo hanno dimostrato al mondo intero che il tenue filo della ragione non era stato spezzato, che era possibile (...) portare un segnale di speranza, lì dove le stesse truppe delle Nazioni Unite avevano fallito. (...) Il Consiglio regionale del Veneto, convinto di rappresentare la volontà di pace e lo spirito solidale e democratico della popolazione, aderisce all'iniziativa e impegna la Giunta regionale a contribuire alla sua riuscita fornendo agli organizzatori adeguato sostegno".

"Conferenza internazionale 'Verso il governo mondiale dell'ambiente' - Venezia 2-5 giugno 1994"

(Mozione presentata dalla Giunta Regionale, seduta del 29 luglio 1993, n. 790).

"Il Consiglio regionale del Veneto, premesso che le tematiche riguardanti l'ambiente e la sua

tutela hanno assunto la rilevanza di dovere primario di tutte le società organizzate e, in particolare, della Comunità Internazionale; che già diversi Paesi affermano, nelle rispettive Carte Costituzionali, il diritto umano all'ambiente (...); e che tutto ciò è stato all'attenzione mondiale nella Conferenza Onu "sulla terra" tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 dove 152 Stati hanno sottoscritto diverse convenzioni mirate all'integrazione del diritto ambientale universale e che in questa sede veniva presentato un Progetto di Tribunale Internazionale dell'Ambiente; (...) che per il 2 - 5 giugno 1994, alla Fondazione Cini di Venezia è prevista la IV Conferenza Internazionale sul tema "Verso il Governo Mondiale dell'Ambiente" alla quale sono già invitati i maggiori esperti giuridici del settore, i Governi, le grandi Organizzazioni Internazionali, le Organizzazioni nongovernative (Ong) e la stampa internazionale; (...) Considerata la volontà della Regione stessa di partecipare alla costruzione di una reale prospettiva di approfondimento delle tematiche ambientali contribuendo anche alla promozione e alla realizzazione di idonei e qualificati strumenti; (...) Auspica che Venezia, patrimonio universale d'arte e cultura possa divenire sede del Tribunale Internazionale dell'ambiente e si impegna a tal fine a costituire d'intesa con il Comune e la Provincia di Venezia un Comitato promotore".

**Mozioni adottate
dal Consiglio
Regionale del Veneto
sulla pace a Sarajevo
e sulla Conferenza
internazionale
sull'ambiente
(Venezia,
2 - 5 giugno 1994)**

1. *Cittadino e diritti umani*, a cura dei Dipartimenti Informazione e Diritti Civili, Marsilio, Venezia, 1990.

2. *La pace, dall'emozione alla responsabilità*. 1ª sessione del Seminario permanente di ricerca sulla pace, Marietti Editore, Genova, 1992 (Ristampa 1992).

3. *Nord-Sud, una sfida per la pace*. 2ª sessione del Seminario permanente di ricerca sulla pace, Marietti Editore, Genova, 1992.

4. *La nonviolenza come strategia di mutamento sociale*, Atti del convegno, Cedam, Padova, 1992.

5. *Cittadino e diritti umani, leggi, atti e documenti*, a cura del Dipartimento Diritti Civili (riedizione aggiornata), Marsilio, Venezia, 1992.

6. *Costruire insieme per la pace* (vol. 1º), Atti del seminario di studio presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Città Studi, 1992.

7. Bollettino "Archivio pace diritti umani", in collaborazione con Centro di studi e formazione sui Diritti Umani - Un. di Padova (pubblicazione periodica).

8. *La conquista dell'America e il diritto internazionale*. Sentenza della sessione speciale del Tribunale permanente dei popoli di Padova-Venezia, Stamperia regionale, Venezia 1992.

9. *Atti del Convegno "Politiche di cooperazione: proposte per un bilancio"*, Acque e Terre, Venezia, 1993.

10. *Gli statuti e i documenti programmatici nei Comuni del Veneto*, Comp. Ed.le, 1993.

11. *Il sistema veneto e la sfida delle migrazioni internazionali*, Cleup, Padova, 1993.

12. *Localismi, unità nazionale ed etnie*, Edizioni Cultura della pace, S. Domenico di Fiesole, 1993.

13. *Per una pedagogia di pace*, Edizioni Cultura della pace, S. Domenico di Fiesole, 1993.

14. *Educare alla pace*, Mazziana, Verona, 1993.

15. *Dalla conquista alla scoperta. Per una rilettura della scoperta dell'America*, Il Segno, 1993.

16. *Ristendere i diritti umani?*, Edizioni del Rezzara, Vicenza, 1993.

**Pubblicazioni
promosse dalla
Regione del Veneto
in attuazione del
programma sulla
cultura di pace**

Tutti questi libri, che costituiscono un validissimo corpus di documentazioni e di ricerche sulla pace e i diritti umani, sono stati diffusi presso biblioteche e scuole della Regione.



Stato di attuazione delle iniziative previste dal programma 1993 della legge sulla cultura di pace

Nel precedente numero del Bollettino dell'Archivio pace diritti umani è stato pubblicato il Programma degli interventi per la cultura di pace della Regione Veneto nell'anno 1993 (L.R. 30 marzo 1988, n. 18, Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace). In questo numero presentiamo invece la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in esecuzione di tale Programma approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 738 del 19.5.1993.

Al fine di avere un quadro d'insieme dell'attività svolta nell'anno in esame e, più in generale, nel contesto di un necessario aggiornamento sullo stato di applicazione della legge, la relazione si estende anche a quei progetti che, riferiti a precedenti programmi, erano alla data dell'approvazione della relazione annuale 1992, ancora in fase di definizione o di svolgimento. Viene fornita anche l'indicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale che hanno approvato i singoli Progetti, generalmente definiti a seguito degli incontri realizzati dal Dipartimento per i diritti umani della Regione con le associazioni e gli enti interessati.

A. Tra le iniziative culturali di cui all'articolo 2 della legge sulla cultura di pace sono in fase di realizzazione le seguenti:

- Colloquio internazionale sul tema del rapporto est-ovest (D.G.R. 3289 del 20.7.1993).

Il progetto è articolato in più fasi ed è finalizzato all'analisi sia della situazione della ex Jugoslavia sia a quella degli altri Paesi dell'Est europeo, con particolare riferimento alle evoluzioni politiche della repubblica ceca e slovacca. Il Progetto è stato attivato con le seguenti organizzazioni: Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Belluno; Centro ricerche economiche e del lavoro del Veneto, Mestre-Venezia; Associazione cristiana lavoratori italiani, Padova; Movimento Internazionale della Riconciliazione, Padova. Sono state realizzate le prime due fasi: quella preparatoria e di sensibilizzazione. Il Convegno è programmato per febbraio 1994.

- Premio Veneto per la pace 1993 (D.G.R. 4888 del 2.11.1983). Il Premio è rivolto al mondo scolastico veneto; saranno assegnati sette premi a scuole di ogni ordine e grado che hanno svolto significativi progetti di educazione alla pace nell'ultimo triennio.

E' stato bandito e pubblicizzato il Concorso per l'anno 1993 (pubblicato nel B.U.R. 101 del 30.11.1993. Scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione).

- Archivio regionale pace diritti umani (regolato da convenzione). L' Archivio regionale, indirizzato alle materie oggetto della L.R. n. 18/1988, è attivato presso il Centro Studi sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova. La gestione è curata dal Centro sulla base di Convenzione con la Regione. Presso l'Archivio funzionano: banca dati, emeroteca, biblioteca, videoteca, servizio telematico informativo, posta elettronica. Nel 1993 (aprile) è stata predisposta e diffusa la guida per l'utente: "Bulletin Board System pace diritti umani". E' continuata la pubblicazione periodica del Bollettino "Archivio pace diritti umani".

B. Tra le iniziative nel campo della ricerca di cui all'articolo 3 della legge 18 sono in fase di realizzazione:

- Seminario permanente di ricerca sulla pace (D.G.R. 3244 del 13.7.1993). Il Seminario è articolato in più sessioni annuali ed è mirato alla ricerca, al confronto, all'aggiornamento sui temi della pace e dei diritti umani, anche al fine di mantenere qualificato il livello dell'azione regionale. Nel 1993 sono state realizzate le sessioni dell'edizione 1992 e la prima sessione del Seminario 1993: "L'Est europeo: problema per la pace" (12 novembre 1993). La seconda e la terza sessione '93 sono in calendario per il 18 febbraio '94 e il 22 aprile '94 e tratteranno i temi: "Mediterraneo, mare che unisce o che divide?" e "Africa, universo marginale di conflitto?"

- Forum per la pace e la riconciliazione nell'Ex-Jugoslavia (D.G.R. 3901 del 26.8.1993). Tale progetto è mirato alla costituzione di una rete permanente tra i cittadini della ex Jugoslavia impegnati nel campo della cultura, della politica, delle religioni, dei movimenti sociali e della pace per elaborare insieme delle proposte di intervento per fermare la guerra, riportare le condizioni di convivenza pacifica, di democrazia, di rispetto dei diritti umani e delle minoranze in tutto il territorio della ex Jugoslavia. Il Progetto è stato realizzato, con l'Associazione "Azione nonviolenta" di Verona. Nei giorni 2-4 aprile 1993 ha avuto luogo la seconda sessione del Forum che si è conclusa con l'approvazione di tre documenti: "Convocazione di una conferenza civica di pace", "Sostegno all'informazione democratica" e "Richieste ai movi-

menti di solidarietà".

- "La pace come risultato di una corretta pianificazione dello sviluppo: due casi modello in Africa e in America Latina" (D.G.R. 3290 del 20.7.1993). L'oggetto dello studio è lo sviluppo di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica in due Paesi: la Colombia (Sud America) e l'Etiopia (Africa). Obiettivo del lavoro, nel quadro dello sviluppo di una politica di pace, è il miglioramento del rapporto tra le relazioni interetniche e razziali, la struttura urbana e lo sviluppo economico ecologicamente sostenibile. La ricerca, attivata con la Scuola di specializzazione urbana e territoriale applicata ai P.V.S. dello I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), è in corso.

- Elaborazione di materiali di formazione per giovani e obiettori sul tema "Pace e solidarietà sociale" (D.G.R. 3291 del 20.7.1993). L'iniziativa di ricerca, articolata in più fasi, è finalizzata alla elaborazione di un modello di formazione degli obiettori di coscienza, quali soggetti moltiplicatori di sensibilizzazione e di impegno nel servizio civile. Il Progetto, attivato con il Centro Studi e Formazione sociale Fondazione "E. Zancan" è in fase di completamento. Dal 4 al 9 luglio 1993 si è svolto il Seminario "Forme di sicurezza e di tutela dei diritti sociali per costruire la pace". I materiali elaborati sono stati pubblicati.

- Stampa di un catalogo per la presentazione e immissione in circuito di una mostra intitolata "Le dimensioni della pace" (D.G.R. 3292 del 20.7.1993). La Mostra itinerante è articolata in 65 pannelli espositivi inseriti in quattro sezioni di approfondimento: "Disarmo", "Sviluppo", "Educazione", "Cosa possiamo fare noi". Il Progetto, attivato con l'I.S.V.E.I., Istituto superiore Veneto di educazione internazionale, di Villaverla, è in corso di attuazione.

- Stampa del volume "Verso una ristestura dei diritti dell'uomo?" (D.G.R. 4039 del 3.9.1993). Iniziativa di collaborazione editoriale per la stampa e la diffusione degli atti dell'omonimo convegno, organizzato dall'Istituto N. Rezzara di Vicenza, dedicato alla riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 alla luce del mutamento dello scenario internazionale. Il Progetto è concluso, il volume "Ristendere i diritti umani?" è stato pubblicato e diffuso.

- Diffusione nelle scuole di testi, atti, documenti. E' proseguita nel 1993 la diffusione nella Regione dei materiali e delle pubblicazioni realizzate. Si è cercata in particolare la collaborazione con Editori



disponibili ad inserire i materiali pubblicati nella propria collana editoriale; in tal modo si è potuto garantire la massima diffusione con minore spesa.

C. Tra le iniziative nel campo dell'istruzione di cui all'articolo 4 della legge 18 segnaliamo:

- Iniziative di ricerca nel mondo della scuola: attivazione di una sezione didattica nell'Archivio pace diritti umani (D.G.R. 3293 del 20.7.1993). Il progetto prevede l'attuazione e la gestione di una sezione speciale a carattere multimediale dell'Archivio regionale "Pace e diritti umani" denominata "Didattica e Scuola". L'iniziativa è finalizzata al coinvolgimento del mondo scolastico nella cultura della pace e della solidarietà. Il Progetto, attivato con l'IRRSAE del Veneto, è in corso di realizzazione.

- Premi per tesi di laurea e lavori di specializzazione (D.G.R. 4331 del 28.9.1993). Il programma 1993 prevedeva l'assegnazione di 4 premi per tesi di laurea (sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione) e di 6 premi per lavori di specializzazione e di perfezionamento svolti presso: la Scuola di specializzazione in "Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani" dell'Università di Padova, la Scuola di specializzazione in "Pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo" dello I.U.A.V. di Venezia e il corso di perfezionamento in "Sviluppo rurale nei Paesi del terzo mondo", della facoltà di Agraria, Università di Padova. I Concorsi sono stati banditi (B.U.R. n. 90 del 26.10.1993) e pubblicizzati; scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione. Nel dicembre 1993 sono stati consegnati i Premi per l'anno 1992.

- Formazione per obiettori di coscienza (D.G.R. 3294 del 20.7.1993). Corso residenziale di formazione per obiettori di coscienza (30 obiettori), sui seguenti temi: "Difesa popolare nonviolenta", "Promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli", "Impegno di cooperazione internazionale", "Forme quotidiane della solidarietà". Il Progetto, collegato ad un'altra iniziativa ("Elaborazione di materiali di formazione per obiettori", vedi sopra il punto B), è stato realizzato con il Movimento Internazionale di Riconciliazione di Padova, Azione Nonviolenta di Verona, Fondazione Zancan di Padova. Il seminario formativo si è svolto dal 15 al 19 novembre 1993 a Monteortone (Padova).

D. Tra le iniziative nel campo della cooperazione di cui all'articolo 5 della legge segnaliamo:

- Corso di perfezionamento in sviluppo rurale nei Paesi del Terzo Mondo (D.G.R. 3285 del 20.7.1993). Il Corso, attivato dall'Università di Padova, Facoltà di agraria, è articolato in una fase formativa - comprensiva di stage in un Paese in via di sviluppo - e in una fase di ricerca su specifici temi legati alla cooperazione e allo sviluppo agricolo rurale sostenibile. L'iniziativa, attuata con la collaborazione e il sostegno regionale per quanto riguarda lo stage di studio, è in corso.

- Corso post-universitario sul tema "Nove prospettive nella cooperazione internazionale per lo sviluppo" (D.G.R. 3286 del 20.7.1993). Il Corso attivato dal Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova, ha una struttura seminariale e interdisciplinare, con gruppi di lavoro tematici. L'iniziativa, attuata con la collaborazione e il sostegno regionale, è in corso.

- Progetto pedagogico-didattico "Salaam Ragazzi dell'Olivo" (D.G.R. 4040 del 3.9.1993). L'iniziativa, articolata in diverse fasi, è finalizzata alla promozione della fratellanza e della pacifica convivenza tra i popoli, attraverso la predisposizione di un progetto pedagogico-didattico mirato allo sviluppo del dialogo epistolare tra ragazzi italiani e palestinesi: un programma di ricerca educativa nell'ambito della evoluzione dei linguaggi usati per comunicare a distanza; l'utilizzazione di operatori qualificati nella didattica e nella traduzione, in grado di mantenere la qualità del collegamento tra le realtà interessate. Il Progetto, attuato con l'Associazione AGESCI di Treviso e con il Comitato Provinciale di Venezia dell'Associazione "Salaam Ragazzi dell'olivo", è in corso.

- Formazione di volontari per progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa (D.G.R. 4655 del 19.10.1993). Il Seminario è residenziale ed è indirizzato a coloro che intendono svolgere un servizio di volontariato in Africa. Si analizzerà la cultura tradizionale africana nel suo processo di trasformazione, focalizzando gli interventi su due aree, quella francofona e quella anglofona. Il Progetto, attivato con la Associazione internazionale volontari laici (L.V.I.A.) di Verona, è in corso.

- Corso di formazione alla pace e ai valori della solidarietà (D.G.R. 3287 del 20.7.1993). Il Progetto si struttura in vari livelli: corso di

formazione sugli aspetti psicopedagogici ed etici per una cultura attiva della pace e della cooperazione (rivolto ad educatori ed operatori del volontariato); corso di sensibilizzazione delle famiglie; attuazione di un modulo didattico di educazione alla pace in alcune scuole delle province di Venezia e di Treviso. Il Progetto, attivato con il Centro Opere Salesiane del Veneto (C.N.O.S.), è in corso.

- Sostegno a studenti stranieri dei Paesi in via di sviluppo per la frequenza della Scuola di specializzazione dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in "Pianificazione urbana e territoriale applicata ai PVS" (D.G.R. 3288 del 20.7.1993). L'iniziativa di collaborazione e sostegno da parte della Regione riguarda la frequenza di studenti provenienti dai paesi più poveri tra quelli riconosciuti in via di sviluppo e l'organizzazione di uno stage previsto a conclusione dell'Anno Accademico 1993 - 1994. Il Progetto, è in corso.

- Assistenza a progetti di cooperazione (D.G.R. 3295 del 20.7.1993). È stato bandito e pubblicizzato il Concorso per l'anno 1993 pubblicato nel B.U.R. n. 82 del 28.9.1993 (scadenza: 120 giorni dalla data di pubblicazione). Nel 1993 sono state anche firmate le Convenzioni relative ai Progetti di cooperazione 1992. È stato inoltre approvato il sostegno ad iniziative, proposte da Enti, Istituzioni, associazioni, rientranti nelle finalità di Legge (articolo 6). I singoli progetti sono stati classificati secondo i criteri di priorità indicati nel Programma 1993 (cfr. n. 3/1993 Archivio Pace Diritti umani) e sostenuti con contributi entro il limite massimo di 5 milioni per progetto.

Composizione del Comitato permanente per la pace

Con decreti del Presidente della Giunta Regionale 150/1993, 1898/1993 sono state apportate modificazioni alla composizione del Comitato Permanente per la pace nominato con Decreto 2062 del 1991 e modificato con successivo D.P.G.R. n. 930/1992. È in corso una ulteriore surrogazione - del consigliere Buttura - (DPGR n. 5 del 5.1.1994). L'attuale composizione del Comitato è la seguente:

Beggiato Ettore, Presidente del Comitato delegato dal Presidente della Giunta Regionale; Andreatta Mariella, Virdis Maria Caterina, Guadagnin Tullio, Pittarello Renzo, Valpiana Massimo (membri eletti dal Consiglio regio-



nale); Peri Massimo, Butturini Emilio, Goisis Giuseppe, Balistreri Corrado (membri designati da ciascuna Università avente sede nella Regione); Pavan Antonio, Papisca Antonio, Castegnaro Alessandro, Zangheri Alberto, Cervellin Pietro, Forti Fabio, Nervo Giovanni (membri prescelti fra i designati dalle Associazioni).

Nel corso del 1993 il Comitato per la Pace si è riunito 6 volte, nei giorni: 1 febbraio, 1 marzo, 23 marzo, 7 giugno, 28 giugno e 4 ottobre.

La Giunta regionale ha inoltre approvato altre iniziative ad integrazione del programma 1993. Tra esse segnaliamo:

- l'adesione al "Comitato promotore della Lega internazionale per l'abolizione della pena di morte entro il 2000". La Giunta Regionale, a seguito della mozione del Consiglio Regionale n. 730 del 19.5.1993 contro la pena di morte, per l'approvazione di una moratoria sulle esecuzioni capitali e per l'istituzione di un Tribunale Internazionale contro i crimini di guerra, ha deliberato l'adesione al Comitato con un contributo di sostegno, riservando a successivi provvedimenti la definizione di specifici strumenti operativi per dare concreta esecuzione alla mozione nell'ambito dei programmi per la promozione di una cultura di pace (v. il testo della Mozione nel precedente numero di questo Bollettino).

- la partecipazione a "Job '93: scuola orientamento e formazione", progetto realizzato dal 28 al 30 ottobre 1993 a Verona. Sono stati organizzati uno stand espositivo del Dipartimento diritti civili e un workshop sul tema: "L'impegno della Regione Veneto nella promozione dei diritti umani, delle pari opportunità e della cultura di pace".

- incontro con Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel per la pace. Il Progetto prevede la organizzazione di un incontro del Comitato per la pace con il Premio Nobel per la pace argentino Adolfo Perez Esquivel sul tema dei diritti umani in Argentina, e delle relazioni che sussistono tra diritti umani, società civile, potere economico e potere politico. L'iniziativa, aperta alla partecipazione di studiosi e organi di stampa, si propone anche, in forza della prestigiosa presenza di Esquivel, di ravvivare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema ancora irrisolto dei desaparecidos. Sono stati avviati i contatti con il Premio

Nobel per definire la data e le modalità dell'incontro.

- Seminario di studio sul tema del rapporto tra il cittadino e l'istituzione pubblica. E' in corso la definizione del progetto esecutivo.

Infine, nel corso del 1993 il Dipartimento per i diritti civili della Regione Veneto ha avviato le seguenti indagini conoscitive:

- presso i Comuni del Veneto: quantificazione dei Comuni qualificati nelle categorie "Comune per la pace", "Comune nonviolento", "Comune denuclearizzato";

- presso le Biblioteche Civiche venete: volumi presenti nelle Biblioteche sui temi: pace, diritti umani, solidarietà;

- presso le Associazioni del Veneto: quantificazione e tipologia delle Associazioni venete operanti nell'ambito della L.R. 18/88.

Nel 1993 si sono inoltre attuate delle iniziative comprese in precedenti programmi annuali. Tra queste rientrano:

- la pubblicazione degli atti della terza sessione del Seminario permanente per la pace svoltasi nel 1990 "Per una pedagogia di pace" e quelli della sessione del dicembre 1991 su "Localismi, unità nazionale ed etnie".

- il seminario realizzato nel gennaio 1993 con l'Irrsae Veneto sul tema: "Identità e alterità: ipotesi di ricerca e percorsi didattici per l'educazione alla pace nella scuola". Sono stati inoltre pubblicati e diffusi gli atti del Seminario 1991 "L'educazione alla pace nella scuola alla ricerca di una possibile identità".

- la ricerca e gli incontri sul tema 1492-1992: dalla conquista alla scoperta dell'America. Il Progetto si è concluso con la pubblicazione nel luglio 1993 del volume "Dalla conquista alla scoperta. Per una rilettura della scoperta dell'America", diffusa nelle biblioteche pubbliche del Veneto.

- la ricerca "I sentieri della pace: definizione di percorsi didattici sulle trincee della prima guerra mondiale". Il Progetto è stato definito ed è in corso di realizzazione in collaborazione con CGIL regionale, Associazione Artiglieri e Alpini.

- il viaggio di studio a Beirut, realizzato nell'ottobre 1993, del gruppo selezionato di universitari e specializzandi che lavorano al Progetto "Costruire insieme per la pace. Rilevatori e costruttori di pace". L'iniziativa ha

come obiettivo la stesura di un'ipotesi di restauro o recupero di manufatti di valore storico, sociale, architettonico situati in Paesi oggetto di conflitti.

- il Convegno internazionale su "Il Sistema Veneto e le migrazioni internazionali". Il Progetto si è concluso con la pubblicazione e diffusione, nel novembre 1993, degli atti ("Il sistema veneto e la sfida delle migrazioni internazionali").


- il Premio Veneto per la pace 1992. Sono stati assegnati i Premi relativi all'anno 1992 alle Associazioni: - C.U.A.M.M. di Padova; - La Rondine 2 di Verona. I Premi sono stati consegnati il 17 dicembre 1993 a Venezia nel corso di un incontro di riflessione sui temi: "Cooperazione internazionale. Solidarietà per l'autosviluppo" e "Impegno dello studio per la promozione della pace e dei diritti umani".

- il Seminario Permanente per la pace 1992. Sono state realizzate nel 1993 le sessioni: "Verso una società civile mondiale" (12.2.93); "Verso le nuove costituzioni economiche" (12.3.93); "Verso la nuova costituzione politica mondiale" (6.4.93).

- la ricerca e gli incontri sul tema: "Riforma delle Autonomie locali. I diritti umani negli statuti dei comuni e delle province". E' stata pubblicata la ricerca "Gli statuti e i documenti programmatici nei Comuni del Veneto" (febbraio 1993), curata dalla Fondazione Corazzin. Il 29 novembre 1993 si è svolto a Monastier (TV) il Convegno "La pace e i diritti umani nei nuovi Statuti degli Enti Locali".

- i Premi per tesi di laurea e lavori di specializzazione 1992. Sono stati assegnati i Premi per tesi di laurea a quattro laureati delle Università venete: dott. Paolo Criveller, dott. Alessandro Massarente, dott.ssa Carla Pellucci, dott.ssa Lorena Maria Perissinotto. I premi sono stati consegnati il 17 dicembre 1993.

- la firma nel 1993 delle Convenzioni con le Associazioni Mano Amica, di Camposampiero (Padova) e Amici di Aber, di Verona per l'attuazione dei seguenti progetti di cooperazione allo sviluppo: progetto di sviluppo ortofrutticolo nel Guera in Chad; ristrutturazione della maternità e del reparto di degenza dell'Ospedale di Angal- Nord Uganda.



Formazione ai diritti umani e informazione sui diritti umani

In sé, il termine "educare" fa pensare a un passaggio, un cambiamento che, nel suo attuarsi, si manifesta trasversale a contenuti e a tipi di intervento diversi. Nella Raccomandazione dell'Unesco del 1974 (vedi a lato in questa pagina), si evidenzia come l'educazione contenga tre momenti fondamentali. Essa passa infatti attraverso l'informazione, che, alimentandosi di contenuti precisi e approfonditi, diventa **formazione**. A questo livello non si raggiunge soltanto la conoscenza ma anche l'accoglienza dei dati, la ricomposizione nel proprio interno, nel proprio modo di pensare e di agire, di quanto proviene dall'esterno. Questo processo richiede del tempo di "sedimentazione".

Dalla formazione all'azione per i diritti umani

Tutto ciò diventa indispensabile per giungere al terzo stadio, che è quello dell'azione.

Nel Piano d'Azione del Congresso internazionale sull'educazione ai diritti umani e alla democrazia, organizzato dall'Unesco a Montreal dall'8 all'11 marzo 1993 (vedi il numero 2/93 di questo Bollettino), si ribadisce che promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali attraverso l'educazione costituisce una precondizione per lo sviluppo della giustizia e della pace. L'educazione viene qui concepita per tutti e in tutti i luoghi, fattore di trasformazione sociale alla luce dei diritti umani. Anche l'apprendimento scolastico diventa una risorsa strategica per tale trasformazione. Tra gli obiettivi che il Piano indica emergono quelli di instaurare una cultura dei diritti umani e sviluppare una società democratica e nonviolenta. L'educazione ai diritti umani e alla democrazia deve allora essere particolarmente orientata verso alcuni **gruppi vulnerabili**. Il Piano ribadisce infatti che essa va perseguita non solo in tutti i gradi del sistema scolastico, sia come materia specifica, sia come insegnamento trasversale; ma anche **al di fuori della scuola**, in contesti non formali (ambiente di lavoro, associazioni professionali, organizzazioni confessionali o culturali, ecc.). Ovunque, l'educazione ai diritti umani e alla democrazia è finalizzata a sviluppare negli individui la coscienza dei propri diritti e responsabilità, nonché alla partecipazione democratica. In questo ambito risulta dunque importante considerare la concreta situazione in cui la persona vive, i bisogni particolari che essa, e il gruppo al quale appartiene, esprime (si pensi ad esempio alla condizione della donna, dei bambini, dei rifugiati, delle minoranze, dei malati di Aids,

ecc). L'obiettivo prioritario è quello di tradurre le nozioni e i concetti legati ai diritti umani, alla democrazia, alla pace, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà internazionale, in regole e comportamenti ammessi dalla società.

Educare con i diritti umani

E' molto forte, tra gli **insegnanti**, il bisogno di riqualificarsi per essere all'altezza delle nuove mete educative collegate alla cultura dei diritti umani. Infatti l'educazione ai diritti umani si nutre certamente di inediti contenuti interdisciplinari, ma deve anche favorire i **legami comunitari** nella scuola, nella classe, con la famiglia ecc.; è un'educazione che lotta contro le violazioni e le discriminazioni, che prepara le persone a sostenere e difendere la democrazia, la tolleranza, la nonviolenza. Educare ai diritti umani significa imparare a coesistere, a convivere, a cooperare con uomini di diversi gruppi sociali e culturali, sentendoci portatori e depositari della stessa dignità.

Un impegno per il Bollettino

Noi pensiamo che questo Bollettino, accanto all'informazione, debba cominciare ad offrire anche degli spazi di formazione per sostenere e collegare quanti sono interessati e si vogliono far coinvolgere in questo progetto educativo. E' importante diffondere le conoscenze, i progetti, non sentirsi soli. Il Bollettino dell'Archivio Pace Diritti umani, che arriva in tutte le scuole del Veneto, può diventare un utile anello di collegamento. Per questo, a partire dal prossimo numero, i lettori troveranno un **inserto didattico** sui temi legati alla cultura dei diritti umani, pensato non soltanto con l'obiettivo di fornire meglio talune informazioni, ma per stimolare la crescita personale dei giovani attraverso la scoperta dei loro stessi diritti e responsabilità.

Le conoscenze in materia di diritto internazionale dei diritti umani restano il presupposto per qualsiasi progetto educativo in questo campo. Queste conoscenze tuttavia non inducono automaticamente un cambiamento nei comportamenti, non fanno diventare i diritti umani regole societarie. Lo stesso naturale sviluppo delle conoscenze sui diritti umani porta ad andare oltre la loro enunciazione teorica, a lavorare per tradurre queste nozioni in pratiche sociali e stili di vita. Perciò accanto alla ricerca universitaria e specializzata ci vuole la didattica, la realizzazione di progetti formativi. In questa direzione intendiamo muoverci, con l'aiuto e il sostegno di quegli insegnanti, formatori, educatori, ormai numerosi nella nostra Regione, che condividono queste idee.

Educare ai diritti umani: inserto didattico del Bollettino Pace Diritti umani

Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, l'articolo 26.2: "L'educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace".

Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, articolo 13: "gli Stati (...) convengono sul fatto che l'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (...)".

Raccomandazione dell'Unesco del 1974 sull'Educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali (I.1.a): "l'educazione designa il processo globale della società attraverso il quale le persone e i gruppi sociali imparano ad assicurare consapevolmente, all'interno della comunità nazionale e internazionale e a beneficio di questa, lo sviluppo integrale della loro personalità, delle loro capacità, delle loro attitudini e del loro sapere".



G. Martini (a cura di),

Localismi, unità nazionale ed etnie.

Diritto all'autodeterminazione e rischi di guerra

Quaderni dell'Istituto Internazionale "J. Maritain", San Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura della Pace, 1993

Mauro Stabellini, Paolo De Stefani (a cura di),

Tutela dei diritti sociali. L'impegno degli obiettori di coscienza

Padova, Fondazione E. Zancan, 1994

Il libro raccoglie gli interventi di U. Bernardi, L. Cuatrecasas, S. Devetak, K. Kouzminov, A. Langer, G. Martini, presentati nella sessione 1992 del Seminario permanente di ricerche sulla pace, dedicata a "Localismi, nazionalità ed etnie: tra diritto all'autodeterminazione e diritto alla pace", svoltasi a Treviso, presso il Centro studi e ricerche dell'Istituto "J. Maritain". L'iniziativa si inserisce nel quadro della applicazione della Legge regionale 18/1988 per la promozione di una cultura di pace.

I saggi pubblicati vertono sui seguenti argomenti: *Il diritto all'autodeterminazione nella nuova Europa* (S. Devetak, Direttore del Centro Studi Etnici e Regionali all'Università di Maribor, Slovenia); *Diversità, autodeterminazione e cooperazione dei popoli* (A. Langer, Parlamentare europeo); *La costruzione dell'Europa comune* (G. Martini, Direttore della Rivista "Notes et Documents" dell'Istituto Internazionale "J. Maritain"); *L'Europa: una comunità di comunità* (L. Cuatrecasas, Presidente della Commissione Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa); *L'Urss, arcipelago di nazioni e di culture* (V. Kouzminov, Direttore dell'Ufficio Regionale per la scienza e la tecnologia dell'Europa, Unesco); *Verso una comunità multi-etnica* (U. Bernardi, docente di sociologia all'Università di Venezia).

Il volume è la seconda tappa di un progetto di ricerca per la produzione di sussidi formativi per obiettori di coscienza iniziato nel 1992 e che dovrebbe terminare nel 1994. L'anno scorso è stato pubblicato il primo volume della serie (*Solidarietà e cultura di pace. Il ruolo degli obiettori di coscienza*, a cura di Mauro Stabellini). Il progetto è realizzato dalla Fondazione Zancan di Padova insieme al Centro sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università e con il contributo del Dipartimento per i diritti umani della Regione Veneto.

Il libro è suddiviso in quattro parti: "Sicurezza e diritti nella società conflittuale", "Alle radici dei diritti sociali", "Soggetti e percorsi per costruire una sicurezza solidale"; "Conoscenza e promozione dei diritti sociali: alcuni esempi di analisi della realtà e di percorsi formativi". Ogni parte è introdotta da una breve presentazione e corredata da alcune indicazioni per utilizzare in chiave formativa i contributi raccolti.

Il volume contiene testi di A. Cavagna, D. Cipriani, D. Colombo, P. De Stefani, A. Drago, B. Frediani, G. Ghiani, C. Gitto, R. Mantegazza, F. Milanese, M. Stabellini e T. Vecchiato.

Nella sede del MIR in via Cornaro 1/A (ex-macello) è aperta al pubblico una fornita biblioteca contenente circa 600 pubblicazioni varie (libri, riviste, ecc.) sulle tematiche della pace e della nonviolenza.

La consultazione della biblioteca è possibile nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 12.00 e nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 15.00 - 18.00.

Tra i temi che la biblioteca permette di approfondire ricordiamo le tecniche di Difesa popolare nonviolenta, l'obiezione di coscienza al servizio e alle spese militari, problematiche internazionali quali il sottosviluppo, l'ecologia, le fonti di energia alternative. La ricerca dei testi viene facilitata dall'informatizzazione dell'archivio. Non mancano pubblicazioni curate dal MIR stesso: è recente la realizzazione di un manuale di Difesa popolare nonviolenta in cui si analizzano alcuni casi storici fra i più significativi e interessanti; al suo interno vengono anche proposte al lettore esercitazioni e simulazioni.

Direttore responsabile: *Antonio Papisca*

Vice Direttore: *Marco Mascia*

Segreteria di Redazione del Bollettino:

Paolo De Stefani, Teresa Ravazzolo.

Hanno collaborato a questo numero: *Giulia Butturini, Graziano Cecchinato, Patrizia Cibir, Enrica Sardei, Alessio Stefanello, Angelo Tabaro*; il Dipartimento diritti umani della Regione Veneto.

Redazione: c/o Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, Via Vescovado, 66 - 35141 PADOVA (Tel. 049/875.10.44 - Fax 049/875.29.51).

A questo indirizzo vanno inviati manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti i difensori dei diritti umani e della pace.

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1014 del 25/6/87. Stampa Eurooffset s.n.c. - Olmo di Martellago (VE).